



MONDIAL S.P.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001**

adottato con delibera del CdA del 05/02/16

aggiornato con delibera del CdA del 28/09/2017

aggiornato con delibera del CdA del 28/03/2019

aggiornato con delibera del CdA del 28/03/2024

Indice

1	Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	6
1.1	Introduzione.....	6
1.2	Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente	7
1.3	I reati presupposto.....	8
1.4	Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001	12
2	Adozione del Modello da parte di Mondial S.p.A.....	14
2.1	Obiettivi perseguiti da Mondial S.p.A. con l'adozione del Modello.....	14
2.2	Sistema di Corporate Governance di Mondial S.p.A.	14
2.3	Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società	15
2.4	Le Procedure e il Codice Etico	16
2.5	Altri Protocolli di Prevenzione.....	17
2.6	Politica di sostenibilità.....	18
3	Funzione del Modello	19
3.1	Il Modello di Mondial	19
3.2	Attività preparatoria del Modello.....	20
3.3	Approvazione del Modello e suo recepimento.....	20
3.4	Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato	21
4	L'Organismo di Vigilanza.....	22
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	22
4.2	Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV	23
4.3	Funzioni e poteri dell'OdV.....	23
4.4	Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari.....	24
4.5	Flussi informativi nei confronti dell'OdV e <i>whistleblowing</i>	25
4.6	Modalità di funzionamento dell'OdV	27
5	Selezione, formazione e informativa	28
5.1	Selezione del personale	28
5.2	Formazione del personale.....	28
5.3	Diffusione dei contenuti del Modello.....	28
5.4	Informativa ai collaboratori esterni.....	29
6	Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	29
6.1	Principi generali	29
6.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli Amministratori e dei collaboratori esterni	30
6.3	Misure nei confronti degli Amministratori.....	31

6.4	Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale	32
6.5	Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	32
6.6	Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	32
6.7	Misure nei confronti di membri dell'ODV in caso di illeciti disciplinari.....	32
PARTE SPECIALE		34
A) Reati contro la Pubblica Amministrazione		36
1.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	36
2.	Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.....	38
2.1	<i>Pubblica Amministrazione</i>	38
2.2	<i>Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio</i>	39
3.	Aree a rischio reato	39
4.	Regole di comportamento	41
4.2	<i>Principi procedurali specifici</i>	43
5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	46
B) Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro		47
1.	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	47
2.	Aree a rischio reato	47
3	Regole di comportamento	48
3.1	<i>Principi generali</i>	48
3.2	<i>Struttura organizzativa di Mondial S.p.A.</i>	49
3.3	<i>Principi procedurali specifici</i>	51
4.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	55
C) Reati Ambientali.....		57
1.	Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	57
2.	Aree a rischio reato	57
3.	Regole di comportamento	59
3.1.	<i>Principi generali</i>	59
3.2.	<i>Principi procedurali specifici</i>	61
4.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	66
D) Reati Societari		68
1.	Reati societari (art. 25-ter del Decreto).....	68
2.	Aree a rischio reato	69
3.	Regole di comportamento	70
3.1	<i>Principi generali</i>	70
3.2	<i>Principi procedurali specifici</i>	72
4.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	76

E) Delitti Informatici.....	77
1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto).....	77
2. Aree a rischio reato	77
3. Regole di comportamento	78
3.1 <i>Principi generali</i>	78
3.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	79
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	81
F) Delitti contro l'Industria e il Commercio, in materia di Contraffazione e di Violazione del Diritto d'Autore	82
1. Delitti in materia di contraffazione (art. 25-bis, lett. f-bis del Decreto), contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).....	82
2. Aree a rischio reato	83
3. Regole di comportamento.....	84
3.1 <i>Principi generali</i>	84
3.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	85
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	87
G) Reati di Riciclaggio.....	89
1. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	89
2. Aree a rischio reato	89
3. Regole di comportamento	90
3.1 <i>Principi generali</i>	90
3.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	91
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	94
H) Delitti di Criminalità Organizzata, Reati Transnazionali, Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	95
1. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali	95
2. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	96
3. Aree a rischio reato	96
4. Regole di comportamento.....	98
4.1 <i>Principi generali</i>	98
4.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	98
5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	101
I) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita.....	102
1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) e intermediazione illecita (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001).....	102
2 Aree a rischio reato	102

3 Regole di comportamento e protocolli specifici	103
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	104
L) Reati tributari.....	105
1. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	105
2. Aree a rischio reato	106
3. Regole di comportamento.....	107
3.1 <i>Principi generali</i>	107
3.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	108
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	112
M) Contrabbando	114
1. I delitti di contrabbando	114
2. Aree a rischio reato	115
3. Regole di comportamento.....	116
3.1 <i>Principi generali</i>	116
3.2. <i>Principi procedurali specifici</i>	117
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	118
N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	120
1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	120
2. Aree a rischio reato	120
3. Regole di comportamento.....	121
3.1 <i>Principi generali</i>	121
3.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	122
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	123

1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “d.lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (c.d. “reati presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.

L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente – apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

1.2 Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

1. Sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre, è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

2. Sanzioni interdittive:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

- i. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
- ii. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

3. Confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato).

4. Pubblicazione della sentenza che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva.

5. Misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:

- a. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
- b. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.3 I reati presupposto

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (**Allegato 1**), per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

- a) **Reati commessi nei rapporti con la P.A.** - artt. 24 e 25 del Decreto².
- b) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - art. 24-bis del Decreto³.
- c) **Delitti di criminalità organizzata** - art. 24-ter del Decreto.
- d) **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - art. 25-bis del Decreto⁴.
- e) **Delitti contro l'industria e il commercio** - art. 25-bis.1 del Decreto.
- f) **Reati in materia societaria** - art. 25-ter del Decreto⁵.
- g) **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - art. 25-quater del Decreto.
- h) **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25-quater.1 del Decreto.
- i) **Delitti contro la personalità individuale** - art. 25-quinquies del Decreto⁶.
- j) **Reati di abuso di mercato** - art. 25-sexies del Decreto⁷.
- k) **Reati transnazionali** - con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

² Come modificati dalla Legge n. 3/2019 e, da ultimo, dalla Legge n. 25/2022.

³ Come modificato dal D. Lgs. n. 7/2016, dal D. Lgs. n. 8/2016 e, infine, dalla Legge n. 238/2021

⁴ Come modificato dal D. Lgs. n. 125/2016.

⁵ Come modificato dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017 in tema di false comunicazioni sociali (art. 2621 e ss.) e di corruzione tra privati (art. 2635 e ss.), dalla Legge n. 3/2019 e, da ultimo, dal d.lgs. 19/2023, che ha introdotto il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

⁶ Come modificato dalla L. n. 199/2016 che ha introdotto il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), e successivamente dalla Legge n. 238/2021.

⁷ Come modificato dalla Legge n. 238/2021.

- l) **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - art. 25-septies del Decreto.
- m) **Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** - art. 25-octies del Decreto⁸ - introdotto dal d.lgs. 21 Novembre 2007 n. 231.
- n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art.25-octies.1 del Decreto - introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.
- o) **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).
- p) **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - art. 25-decies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009, n. 116, riguarda il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. (“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”).
- q) **Reati ambientali**- art. 25-undecies del Decreto⁹ - recante il recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. I nuovi reati presupposto sono:
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e art. 2);

⁸ Come modificato dalla L. n. 186/2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, nonché dal d.lgs. 195/2021.

⁹ Come modificato dalla L. n. 68/2015. Successivamente, il decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), determinando così la tacita abrogazione dell'art. 260-bis del d.lgs. 152/2006 (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”), richiamato dall'art. 25-undecies del Decreto.

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. n. 152/2006, art. 137);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. n. 152/2006, art. 256);
 - traffico illecito di rifiuti (d.lgs. N. 152/2006, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 260);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. n. 152/2006, n. 257);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. n. 152/2006, art. 258);
 - sanzioni (d.lgs. n. 152/2006, art. 279);
 - inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 del d.lgs. 202/2007);
 - inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del d.lgs. 202/2007);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- r) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** – art. 25-duodecies del Decreto, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 109/2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998) modificato dalla Legge n. 61/2017 che ha introdotto "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" di cui all'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D. Lgs. n. 286/1998.
- s) **Razzismo e xenofobia** – art. 25-terdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018.
- t) **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati attraverso apparecchi vietati** – art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39.
- u) **Reati tributari** – art. 25-quinquiesdecies del Decreto, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha recepito la Direttiva (UE) 1371/17 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. Direttiva P.I.F). Si tratta delle fattispecie di:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi del Decreto è stato successivamente ampliato ad opera del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, il quale ha introdotto all'art. 25-quinquiesdecies i delitti di

- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000)

v) **Contrabbando** – art. 25-sexiesdecies del Decreto, aggiunto dal già menzionato d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75.

z) **Delitti contro il patrimonio culturale** – art. 25-septiesdecies del Decreto – e **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**) – art. 25-duodevices del Decreto – inseriti nell'elenco dei reati presupposto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento, saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla società.

1.4 Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente a far venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché, secondo l'opinione prevalente, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi membri, ai sensi della successiva lett. b).

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l'Ente va esente da pena se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il "Modello") a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il comma 2 *bis* del medesimo articolo, inserito dalla Legge n. 179/2017, ha introdotto, inoltre l'obbligo di:

- a) prevedere canali che consentano di presente, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

2 Adozione del Modello da parte di Mondial S.p.A.

2.1 Obiettivi perseguiti da Mondial S.p.A. con l'adozione del Modello

Mondial S.p.A. (di seguito anche “Mondial” o la “Società”) è una società fondata nel 1946 e oggi è una delle più importanti aziende nel settore delle trasmissioni di potenza.

La Società, che ha sede legale in Milano – Via Giovanni Keplero 18, ha per oggetto sociale principale il commercio e la produzione di prodotti per l'industria meccanica; oltre a rappresentare primarie società estere, progetta e produce un'ampia gamma di prodotti speciali in grado di risolvere le più svariate esigenze di molti settori industriali.

Mondial – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria come Confindustria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'“Organismo” o l'“OdV”) l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Sistema di Corporate Governance di Mondial S.p.A.

Il sistema di *Corporate Governance* di Mondial è strutturato in modo tale da assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tale sistema è strutturato secondo quello tradizionale e, precisamente:

- L'Assemblea dei Soci: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservata dalla legge o dallo statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione:

- può essere composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque, secondo quanto, di volta in volta, è stabilito dall'Assemblea;
 - gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina;
 - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea;
 - può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente;
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.
- Il Collegio Sindacale:
 - si compone di tre membri effettivi e due supplenti;
 - il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto ed esercita tutti i poteri ad esso conferiti dalla Legge e dallo Statuto;
 - il controllo contabile è stato affidato ad una società di revisione.

2.3 Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società

Le funzioni presenti in azienda sono:

	Acronimo	Funzione
1	DGE	Direzione Generale
2	ADG	Procuratore
3	AP	Responsabile Ufficio Acquisti e Programmazione
4	DCO	Direttore Commerciale
5	DLO	Responsabile Direzione Logistica
6	DTE	Responsabile Direzione Tecnica
7	SBAN	Responsabile Filiale di Bologna
8	DAM	Responsabile Direzione Amministrativa
9	RPER	Responsabile Ufficio Personale
10	RSGE	Responsabile Ufficio Servizi Generali
11	RSIN	Responsabile Ufficio Sistemi Informativi
12	RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe e delle procure spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire:

- a) uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- b) un fattore di prevenzione dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione dei limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da ciò dipende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati che nella identificazione successiva dei soggetti che hanno adottato atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del reato.

La politica della Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società stessa.

Nell'ambito di questo progetto la Società sta implementando un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate implicanti effettive necessità di rappresentanza e con la previsione, quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa stabilite da provvedimenti interni all'azienda. L'atto attributivo deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega e subdelega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

In particolare, sono conferite deleghe di primo livello al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Procuratore e a un Consigliere, che necessitano di una adeguata pubblicità.

Le unità aziendali interessate, eventualmente con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, verificano periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, suggerendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

2.4 Le Procedure e il Codice Etico

A supporto del proprio sistema di controllo interno, la Società ha adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del Modello, vengono aggiornate, di volta in volta, al sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione di reati.

Si riporta nel seguito l'elenco delle procedure adottate dalla Società:

- Gestione delle Procedure;
- Visite e Ispezioni;
- Donazioni e Omaggi;
- Partecipazione alle gare;
- Finanziamenti;
- Rimborsi spese;
- Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze;
- Gestione marchi e brevetti;
- Cassa e Tesoreria;
- Gestione rifiuti;
- Assunzione del personale;
- Formazione e addestramento;
- *Whistleblowing*.

Inoltre, la Società, in ragione dell'attività svolta, ha inteso adottare delle specifiche procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Di rilevante importanza per il sistema di *governance* della Società, a completamento dei principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dalla Società, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet aziendale, oltre che su piattaforma "Workflow" e sull'intranet aziendale, così da renderne possibile la diffusione ai destinatari e ai terzi che intrattengano rapporti con la Società. Inoltre, il Codice Etico viene consegnato all'interessato all'atto di instaurazione di rapporti di lavoro/collaborazione con la Società.

Tutti i fornitori, gli appaltatori ed i subappaltatori sono invitati, da contratto, a prendere visione del Codice Etico e a rispettare i principi di comportamento in esso richiamati.

2.5 Altri Protocolli di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati deve essere realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- **Separazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificare ed autorizzate;
- **Attività di monitoraggio:** è finalizzata all'aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Il monitoraggio sui controlli di processo viene svolto dai Responsabili di Processo.

2.6 Politica di sostenibilità

Consapevole del ruolo centrale dei valori della sostenibilità, Mondial ha deciso di avviare un percorso che integri i criteri *Environment, Social e Governance* nella strategia della società, con particolare riferimento a:

- **Creazione di valore condiviso**
Mondial si impegna a conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali generando valore per l'azienda, per gli stakeholder e per i territori in cui opera, valorizzando le esternalità positive ed evitando o riducendo al minimo quelle negative.
- **Salute e sicurezza**
Mondial si impegna ad assicurare un sempre più elevato livello di salute e sicurezza in ogni attività che comporti rischi per dipendenti, appaltatori e in generale, soggetti esterni, anche attraverso il consolidamento della cultura del risk management e della prevenzione, anche attraverso l'adozione di specifici protocolli di comportamento nell'ambito del presente Modello e di procedure di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- **Qualità**
Mondial cura con attenzione la qualità dei propri prodotti, al fine di migliorare la soddisfazione dei clienti e delle persone.
- **Valore dei dipendenti**

Mondial pone al centro dell'attenzione le persone, con il loro valore, le loro differenze e i loro diritti e si impegna a coinvolgerle e a svilupparne capacità e competenze, promuovendo attività di informazione e formazione a tutti i livelli organizzativi. In quest'ottica, Mondial si impegna a garantire che il reclutamento, la formazione, lo sviluppo e l'avanzamento di carriera, siano fondati sul merito e privi di qualsiasi forma di discriminazione. L'integrità è un valore fondamentale per Mondial che si impegna a prevenire e disincentivare qualsivoglia pratica di corruzione, anche attraverso l'adozione di specifici protocolli di comportamento e procedure, previste dal presente Modello.

- **Uso efficiente delle risorse e tutela dell'ambiente**

Mondial promuove un uso efficiente delle risorse energetiche e la riduzione dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente anche attraverso la promozione delle fonti rinnovabili.

- **Rispetto dei diritti umani**

Mondial si impegna a garantire il rispetto dei diritti umani nelle sue attività ed a promuoverne il rispetto in quelle dei suoi fornitori e partner, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di comportamento e procedure di selezione, come previste dal presente Modello 231, mirando a promuovere una filiera responsabile.

3 Funzione del Modello

3.1 Il Modello di Mondial

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la conseguente modalità di svolgimento delle predette attività, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Mondial nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell'azienda così come previsto al capitolo 6;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Mondial in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- la “mappa delle aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

3.2 Attività preparatoria del Modello

Per la predisposizione del Modello si è proceduto, come suggerito dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, attraverso la mappatura specifica delle attività aziendali, volta ad individuare le aree a rischio della Società in relazione ai reati di cui alla normativa in esame.

Tale attività, svolta mediante l’analisi della documentazione aziendale già predisposta dalla Società, è stata effettuata principalmente in tre fasi che si sono succedute in un determinato lasso di tempo:

1. La prima fase è stata effettuata sulla base della conoscenza della Società e delle aree di rischio; l’attività di analisi è stata effettuata da uno Studio legale esterno all’azienda;
2. La seconda fase si è concretizzata attraverso un’audizione, sempre svolta da uno Studio legale esterno, dell’Amministratore Delegato e dei responsabili di funzione, per verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate, nonché quella eventuale di ulteriori aree di rischio non ancora considerate;
3. All’esito della terza fase, lo Studio legale esterno ha effettuato una “*gap analysis*”, ovvero ha individuato i sistemi di controllo già esistenti nella Società a presidio delle aree considerate a rischio reato e li ha confrontati con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere alla presente rielaborazione del Modello.

3.3 Approvazione del Modello e suo recepimento

È stato demandato al Consiglio di Amministrazione di Mondial, sulla base anche di criteri e direttive emanati in tal senso, di provvedere mediante apposita delibera all’adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

Nell’adottare il Modello, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull’applicazione del Modello medesimo.

È rimesso alla Società di predisporre, adottare e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Mondial, anche su proposta dell'OdV, di integrare il presente Modello, ove necessario, mediante apposita delibera, integrando i reati presupposto così come previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti.

È, inoltre, rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa in concreto posta in essere. A tal fine è attribuito all'OdV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

3.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *risk assessment* astrattamente ipotizzabili in capo alla Società. Si rileva, inoltre, che l'introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati raggruppate come segue:

- Parte Speciale "A" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "B" relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale "C" relativa ai reati ambientali;
- Parte Speciale "D" relativa ai reati societari;
- Parte Speciale "E" relativa ai delitti informatici;
- Parte Speciale "F" relativa ai delitti contro l'industria e il commercio, nonché in materia di contraffazione e di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale "G" relativa ai reati di riciclaggio;
- Parte Speciale "H" relativa ai delitti di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e i reati transnazionali;
- Parte Speciale "I" relativa ai reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita;
- Parte Speciale "L" relativa ai reati tributari;
- Parte Speciale "M" concernente i delitti di contrabbando;
- Parte Speciale "N" relativa ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

4 L'Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello sia affidato a un organismo dell'ente – è stato individuato, nell'ambito di Mondial, un Organismo di Vigilanza costituito da 3 membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra professionisti esterni all'azienda. L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, si dota di un proprio Regolamento interno.

L'OdV deve presentare i seguenti requisiti:

1. **Autonomia:** deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
2. **Indipendenza rispetto alla Società:** deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;
3. **Professionalità:** deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;
4. **Continuità di azione:** deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;
5. **Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:** non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che:
 - sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - abbia rapporti d'affari (intesi, ad esempio, quali rapporti di partnership, contratti di associazione in partecipazione, joint venture, ecc.) con la Società o le società controllate o che la controllano.

Tuttavia, qualora un membro dell'OdV abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell'Organismo, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

Il Consiglio di Amministrazione di Mondial nomina i membri effettivi, i quali restano in carica per tre anni. È facoltà dell'OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni che svolgano professionalmente attività di audit e certificazione.

È altresì facoltà dell'Organismo scegliere tra i suoi componenti il Presidente, ove questo non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

4.2 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale e comunque non meno di 2 volte all'anno.

Le sedute dell'OdV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici della Società.

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di Mondial è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al

management operativo e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- coordinare le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti, alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

4.4 Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari

L'OdV di Mondial è organo autonomo rispetto agli organi societari ed esente da vincoli di subordinazione gerarchica.

Tuttavia, ha come referenti aziendali, su base continuativa, il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società e, su base periodica, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale.

L'OdV della Società potrà essere chiamato in qualsiasi momento dai suddetti organi - o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso - per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sulle attività svolte e sull'attuazione del Modello.

L'OdV è dotato di appropriata autonomia di spesa, essendo previsto un budget pari ad almeno euro 10.000. Le eventuali spese straordinarie saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'OdV e *whistleblowing*

L'OdV di Mondial deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti destinatari del Modello in merito a qualsiasi notizia rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001. A tal proposito, la Società ha adottato una "*Matrice dei flussi informativi*" archiviata in apposita cartella condivisa "Modello 231 Procedure Mondial" unitamente al Modello e sulla Intranet aziendale.

In particolare, devono essere trasmesse all'OdV - attraverso casella e-mail OdV@Mondial.it :

- a) Le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello quali, a titolo meramente esemplificativo:
- eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse e in genere instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - l'eventuale concessione di erogazioni pubbliche, il rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società e/o suoi esponenti aziendali e/o dipendenti;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori effettuati dalle Pubbliche Autorità e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- anomalie di spese emerse dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità o atipicità;
- eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connessa alla sicurezza sul lavoro.

b) Le informazioni attinenti i compiti dell'OdV e che possono assumere rilevanza per l'espletamento delle sue funzioni, quali, ad esempio:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi della Società;
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che, in conseguenza della mancata osservazione dello stesso, siano irrogate;
- i rapporti preparati dalle varie funzioni in merito a quelle attività che sono ritenute o che possono ritenersi attinenti ad aree a rischio della Società;
- il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa e la situazione patrimoniale;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative a criticità emerse, anche se risolte.

Per un'analisi più approfondita delle informazioni da trasmettere all'OdV, della periodicità dell'invio e del soggetto responsabile della raccolta e dell'inoltro delle informazioni, si rimanda alla predetta Matrice flussi informativi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, introdotto dalla Legge n. 179/2019 e successivamente modificato dal D. Lgs. 24/2023, i Modelli di organizzazione devono prevedere *“i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

In conformità ai sopra citati obblighi, Mondial ha messo a disposizione di tutti i soggetti legittimati un apposito canale interno di segnalazione, conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023, per la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni costituenti violazioni di disposizioni di legge nazionali o comunitarie, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, che dovessero emergere nel contesto lavorativo della Società.

La Società, pertanto, ha aggiornato la Procedura *“Whistleblowing”* che disciplina le responsabilità, le modalità di gestione delle segnalazioni (analisi preliminare di ammissibilità, approfondimenti specifici,

conservazione della documentazione) nonché richiama le sanzioni previste dal sistema disciplinare aziendale.

I soggetti che intendono effettuare le segnalazioni e avvalersi delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 per il segnalante - incluso il divieto di ritorsioni e la tutela della riservatezza - devono pertanto effettuare la segnalazione secondo le modalità e utilizzando i canali previsti dalla medesima procedura, ovvero:

- in forma scritta attraverso piattaforma informatica - accessibile solo all'OdV e disponibile all'indirizzo – <https://gruppomondial.segnalazioni.net> - compilando la schermata di Segnalazione e precisando di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* (selezionando la dicitura “riservata” nella schermata);
- in forma orale attraverso messaggistica vocale presente sulla medesima piattaforma informatica.

Il segnalante, inoltre, potrà richiedere tramite la piattaforma informatica un incontro diretto con l'OdV.

Gli autori delle segnalazioni saranno salvaguardati da qualsiasi forma di ritorsione. Nell'attività di gestione della segnalazione, è assicurata al segnalante e alle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione la riservatezza circa l'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per un'analisi dettagliata della modalità di gestione delle segnalazioni c.d. *whistleblowing* si rimanda alla procedura “*Whistleblowing*”, adottata dalla società.

4.6 Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle attività aziendali e delle informazioni in suo possesso.

Il programma viene approvato dall'OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed indica quali aree e funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività. Le verifiche potranno essere affidate sia ai membri dell'OdV sia a consulenti esterni.

Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri l'attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:

- le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore;
- il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell'audit;
- il richiamo ai documenti di controllo;
- le eventuali raccomandazioni;
- ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell'attività sottoposta a verifica.

In occasione della successiva riunione dell'OdV verranno esaminate le risultanze delle attività. L'OdV, ove lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli ulteriori audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti

esterni, ovvero richiedere all'organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di rischio a livelli ritenuti accettabili.

Le raccomandazioni dell'OdV devono trovare tempestivo accoglimento da parte delle funzioni interessate ed è compito del Consiglio di Amministrazione verificarne la efficace applicazione.

L'OdV solleciterà riunioni periodiche con il Collegio Sindacale per la condivisione delle strategie di controllo e prenderà visione dei verbali di verifica del Collegio Sindacale e a questo invierà le proprie risultanze.

In tutti i casi in cui la Società incarichi un soggetto esterno che svolga professionalmente attività di certificazione, a svolgere attività di verifica e certificazione in merito ad aspetti delle attività aziendali rientranti nella competenza dell'OdV, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà essere trasmesso all'OdV con data certa in tempo utile per permettere allo stesso di esaminare tali rapporti e le relative risultanze.

5 Selezione, formazione e informativa

5.1 Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale è un'attività fondamentale ai fini di una completa ed efficace attuazione del Modello. Pertanto, l'OdV provvede a redigere e a realizzare piani di formazione che prevedano anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione del personale all'interno della Società o della pertinenza delle rispettive attività ad una delle aree a rischio indicate nel Modello.

5.3 Diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, viene pubblicato su piattaforma "Workflow", nella cartella condivisa "Modello 231 Procedure Mondial" e sulla intranet aziendale e della pubblicazione medesima vengono informati tutti i dipendenti tramite e-mail. I dipendenti neo-assunti vengono resi edotti della esistenza del Modello Organizzativo sull'intranet aziendale mediante dichiarazione scritta rilasciata nell'ambito della formazione erogata al momento dell'assunzione. In ogni caso a tutti i dipendenti è fatto obbligo di rispettare il documento.

Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello nei confronti degli ulteriori soggetti tenuti al rispetto dei contenuti del Modello medesimo (fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale).

5.4 Informativa ai collaboratori esterni

Potranno essere forniti ai collaboratori esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

6.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare, così come previsto dall'art. 7 comma 1, Legge 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”), sarà affisso sulla bacheca aziendale.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche d'impulso dell'OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'irrogazione delle sanzioni nei confronti di quadri, impiegati, operai e dirigenti sono di competenza della Direzione Generale e dei soggetti a ciò espressamente delegati.

L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione Generale, giusta delega conferita.

Si evidenzia che le sanzioni disciplinari previste dal presente Modello si applicano a tutti i casi di violazione del Modello e delle procedure ivi richiamate (incluse le procedure in materia di sicurezza), nonché alle ipotesi di:

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante nell'ambito delle segnalazioni c.d. *whistleblowing* (es. atti di ritorsione);
- violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante;
- ostacolo alla segnalazione o tentativo di ostacolare la segnalazione stessa;
- mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi successivamente infondate;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di calunnia o diffamazione, commessi tramite il canale di segnalazione interna.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli Amministratori e dei collaboratori esterni

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento a delle categorie di fatti che descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- a) Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, RICHIAMO SCRITTO, MULTA (in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione) O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per un massimo di giorni 10), secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- b) Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "delitti a termini di legge" o "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per la Società.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:

- Dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
- Del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Delle mansioni del lavoratore;
- Della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- La violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- La redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- L'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- L'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- La sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- L'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- L'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- La realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro

che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio sindacale, i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (ad es., dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc.).

6.4 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

Con riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall'OdV, a tutti i componenti del Collegio Sindacale e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale assume, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei Sindaci che hanno compiuto le violazioni contestate.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

6.6 Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni degli obblighi d'informazione o in caso di mancata risposta alle richieste di informazioni promosse dall'OdV, l'OdV stesso prontamente informerà il Consiglio di Amministrazione, che potrà prendere le sanzioni più opportune.

6.7 Misure nei confronti di membri dell'ODV in caso di illeciti disciplinari

In caso di illeciti disciplinari commessi da membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo, a

seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per i dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

PARTE SPECIALE

Funzione della Parte Speciale

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Società ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello, di seguito i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a) descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal Modello.

Per quanto concerne le seguenti ipotesi di reato previste dal Decreto:

- falsi nummari;
- delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- razzismo e xenofobia
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione

Nell'esercizio dell'attività d'impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Il d.lgs. 231/2001 elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p.), che incrimina la mancata destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-ter c.p.) mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.), che consiste nella percezione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte delle Comunità Europee, mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), che punisce l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter c.p.), che incrimina l'ipotesi di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **concussione** (art. 317 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale riceve (o accetta di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità, in cambio dell'esercizio delle sue funzioni o poteri;

- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, tale norma incrimina l'ipotesi di chi riceve (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- **concussione per induzione**, ovvero **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.), ossia le ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. commesse nei confronti di un incaricato di pubblico servizio;
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, tale norma incrimina l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità**, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli **organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee** e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri.

La Legge n. 3/2019¹⁰ ha introdotto tra i reati presupposto il reato di **Traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.) che punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita i soggetti sopra indicati. La stessa pena si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – "Schema degli illeciti amministrativi"**.

¹⁰ Tra le ulteriori novità introdotte dalla L. n. 3/2019, si ricorda l'inasprimento delle sanzioni penali previste per taluni reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

La novella legislativa ha esteso, inoltre, la durata delle sanzioni interdittive previste per taluni reati contro la Pubblica Amministrazione che, nell'ipotesi di commissione del reato da parte di un soggetto apicale, possono essere applicate per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/2001).

La Legge tuttavia ha previsto che, nelle medesime ipotesi, l'aumento non si applichi qualora l'ente, prima della sentenza di condanna di primo grado, si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 25, comma 5 bis, D. Lgs. 231/2001).

Si segnala, da ultimo, l'introduzione del regime di procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

2.1 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) s'intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, Ente Dogane, ecc.);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica funzione non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale, in quanto tali prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

3. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative ai seguenti settori:

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Attività Sensibili		Funzione	Reato
1	Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione.	Tutte le funzioni	• Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.);

	Gestione dei rapporti con le Autorità e gli organi di controllo anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, ARPA, VV. FF., Guardia di Finanza, INAIL ecc.). Gestione delle gare e dei bandi pubblici Accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione		• Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art-316-ter c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
2	Scelta di fornitori e consulenti	Tutte le funzioni	• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
3	Richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici	DGE, ADG, SBAN, DAM, DTE, RSGE, RPER, RSIN	• Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art-316-ter c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
4	Assunzione del personale	DGE, ADG, SBAN, Responsabili di funzione	• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

			• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
5	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Tutte le funzioni	• Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.); • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
6	Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi Spese di rappresentanza	Tutte le funzioni	• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 della parte generale del presente Modello.

4. Regole di comportamento

4.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, e i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra normativa

interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
3. Comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
4. Violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società.

Inoltre,

5. il personale dirigente è responsabile per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti e collaboratori. In particolare, il personale dirigente è tenuto a diffondere i principi di Mondial S.p.A. previsti dal Codice Etico; a promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti in modo da favorirne la responsabilizzazione e il raggiungimento degli obiettivi programmati; a rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti dalla società nei rapporti con la PA; ad assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione in tema di anticorruzione; a rivedere annualmente i risultati ottenuti e le metodologie adottate;
6. Tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti che operano con la P.A., deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, oltre che instaurare controlli interni, anche a sorpresa, per assicurare che i libri contabili siano accurati e trasparenti;
7. I dipendenti di Mondial S.p.A. che effettuano pagamenti o, in generale, transazioni con la PA e/o pubblici funzionari esteri, devono prendere conoscenza delle specifiche linee guida per fronteggiare i tentativi di corruzione predisposti dalla Società;
8. Tutti i partner commerciali di Mondial S.p.A. devono essere informati circa le linee guida contro la corruzione predisposte dalla Società, tramite richiamo al Modello ex D. Lgs. 231/2001;
9. Qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza con nota scritta, sulla base delle linee guida della Società richiamate nel Codice Etico di Mondial S.p.A.;

10. Su ogni singola attività sensibile è opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle procedure (almeno annuale) al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative.

4.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1

- **Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione.**
- **Gestione dei rapporti con le Autorità e gli organi di controllo anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, ARPA, VV. FF., Guardia di Finanza, INAIL ecc.).**
- **Gestione delle gare e dei bandi pubblici**
- **Accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione**

Definizione dei ruoli e responsabilità	• Devono essere osservate specifiche procedure che garantiscano una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad esempio, nel caso di richiesta di un finanziamento agevolato, deve essere ben chiara la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone la richiesta di finanziamento (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta). • Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Gestione operativa	È fatto divieto di: • proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati; • porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti; • distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti; • presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; • presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche; Inoltre, è necessario che: • sia prevista una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di entrare in trattativa con la PA; • ogni eventuale accordo preso con la PA sia documentato.
Ispezioni	• Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del d.lgs. 81/2008, alle verifiche tributarie e alle verifiche INPS da parte dell'Ispettorato del lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due);

	• di tutto il procedimento concernente l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta; • devono essere osservate specifiche procedure che disciplinino le modalità di partecipazione, da parte dei soggetti incaricati da Mondial S.p.A. sia per la società stessa che per conto di terzi, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici anche preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale, alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Si rimanda alla Procedura "Visite e Ispezioni".
Autorizzazioni e Licenze	Tale attività deve prevedere: • la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede formative, anche da parte del consulente esterno, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo; • specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione.

Protocollo 2 – Scelta di fornitori e consulenti

Deleghe, Procure e poteri	Qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici per conto di Mondial S.p.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola <i>ad hoc</i> per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti.
Gestione operativa	• I collaboratori esterni devono essere scelti in modo trasparente. Sarà cura di ogni singola funzione interna, ove ragionevolmente possibile, controllare che essi non versino in conflitto di interessi richiedendo altresì ai consulenti esterni un documento dal quale si evinca alternativamente i) la non sussistenza di legami di parentela con componenti della PA o ii) nel caso in cui la condizione i) non sia soddisfatta, la non sussistenza di indebiti benefici/utilità/ vantaggi per la società. In particolare, la situazione di eventuali soci, funzionari o dipendenti della società intermediaria che abbiano cariche pubbliche deve essere attentamente valutata e, se del caso, affrontata. • I contratti tra Mondial S.p.A. e i collaboratori, consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del d.lgs. 231/2001. • Sarà altresì cura di ogni singola funzione interna controllare, ove sia ragionevolmente possibile, l'esperienza, le referenze, i legami con pubblici funzionari nazionali e/o stranieri e l'affidabilità finanziaria dei terzi intermediari coinvolti, per conto della Società, in un pagamento a funzionari pubblici italiani e/o stranieri. • Inoltre, è fatto divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo

	di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti. Si rimanda alla Procedura “Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze”.
--	--

Protocollo 3 – Richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici

Transazioni finanziarie	- Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio; - in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti; - le transazioni fatte con la PA devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/12010, che impone tra l'altro l'utilizzo di un conto corrente dedicato; - è necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito; - è necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa.
Irregolarità o anomalie	Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività: - pagamento di fatture; - pagamento relativo alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali; - corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni; - destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. Si rimanda alla Procedura “Finanziamenti”.

Protocollo 4 – Assunzione del personale

Assunzione, gestione, formazione e incentivazione dei dipendenti e collaboratori	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere: - una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori; - un sistema di selezione dei candidati che permetta, ove possibile, di tenere traccia delle selezioni effettuate; - l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità; - la gestione dell'incentivazione dei dipendenti e collaboratori, ove possibile; - la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo; - Il monitoraggio di ogni eventuale conflitto di interessi nei confronti della PA da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato. Il personale che si occupa di transazioni con funzionari pubblici nazionali o stranieri ha l'obbligo di eseguire delle segnalazioni tutte le volte in cui viene riscontrata la violazione della Parte Speciale del presente Modello.
---	---

	Si rimanda alla Procedura "Assunzione del Personale".
--	---

Protocollo 5 – Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziari

Contenziosi/ Contestazioni	• Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni della PA, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere. • Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere comunque portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.
---------------------------------------	--

Protocollo 6

- **Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi**
- **Spese di rappresentanza**

Omaggi/Donazioni	Non devono essere effettuate elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società) in ottemperanza a quanto previsto nel Codice Etico. Si rimanda alla Procedura "Donazioni e Omaggi" e alla Procedura "Rimborsi spese".
-------------------------	---

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

B) Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

1. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);**
- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.).**

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte nei siti della Società. In particolare, la Società ha la sede centrale in Milano, in via Giovanni Keplero 18, mentre ha in Italia le ulteriori e seguenti sedi:

- Argelato (BO), Via dei Notai, 120 - Blocco 23 Centergross – ufficio commerciale;
- Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, Via Bergamaschi 12 – magazzino.

Inoltre, sono considerate aree a rischio anche tutte le attività svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner (in caso di joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.) o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche DVR) tenuto conto che lo stesso non esaurisce le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 d.lgs. 81/08 secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL.

Si precisa, inoltre, che la Società ha adottato un sistema di procedure in materia di sicurezza che costituiscono parte integrante della presente Parte Speciale.

Le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nell'ambito dei reati trattati nel presente capitolo sono quelle relative ai settori:

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO			
Attività Sensibili		Funzione	Reato
1	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle seguenti attività: • sistema di deleghe ex art. 16 d.lgs. 81/2008 e DVR; • gestione delle misure di sicurezza; • gestione degli appalti; • manutenzione delle infrastrutture e sicurezza delle zone di produzione e magazzino; • formazione del personale.	Tutte le funzioni	• Omicidio colposo (art. 589 c.p.); • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a) determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificare e applicare in modo corretto le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) identificare e valutare i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
 - del DVR;
 - dei contratti di appalto;
 - della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze;
 - nel caso in cui la Società fosse costruttrice, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;

- d) fissare gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborare dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità – con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
- attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- e) sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuare un periodico riesame al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività.

3.2 Struttura organizzativa di Mondial S.p.A.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche (di seguito anche "Decreto Sicurezza"), al fine di eliminare o, per lo meno di limitare, i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa operano:

A) Il Datore di Lavoro. È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

B) Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. La Società ha proceduto alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 d.lgs. 81/08 e designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 d.lgs. 81/08).

C) Preposti. Persona che, in base alla gerarchia e alle sue competenze professionali, sovrintende alle attività lavorative altrui verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori.

D) Responsabile dei Lavori. La persona che può essere incaricata dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i compiti ad essa attribuiti dal d.lgs. 81/2008 nelle ipotesi di cui al Titolo IV.

E) Addetti al primo soccorso. Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili del soccorso in azienda, in caso di infortuni.

F) Addetti antincendio. Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza.

G) Il Medico Competente. Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 d.lgs. 81/08 che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza (art. 2 d.lgs. 81/08).

H) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I) Lavoratore. Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite. I lavoratori di aziende che svolgono per Mondial S.p.A. attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

L) Gestione degli appalti e dei fornitori. Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati. Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, con il supporto delle Unità interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del d.lgs. 81/2008.

3.3 Principi procedurali specifici

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevede quanto segue.

Protocollo 1 – Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da Mondial S.p.A. deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Mondial S.p.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

A tal fine, è predisposto un adeguato sistema di designazioni o deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

	• effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; • idoneità tecnico-professionale del delegato; • vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; • certezza, specificità e consapevolezza. La designazione / delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve: • risultare da atto scritto recante data certa; • essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • essere accettata dal delegato per iscritto. Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.
Processo di pianificazione	Mondial S.p.A. nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza annuale: • definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema; • determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi; • predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità; • definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse; • prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.
Informazione, formazione, documentazione	• La Società ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione. Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere. • La Società è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale. A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento. Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata dal RSPP. Il

	RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. • È stata definita una procedura per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare a: - personale dipendente; - lavoratori con contratto di somministrazione; - stagisti. La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione. I contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a: - l'individuazione delle necessità di formazione e addestramento; - la pianificazione e attuazione della formazione; - la registrazione delle attività formative; - la verifica della loro efficacia; - l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro. Si rimanda alla Procedura "Assunzione del Personale" e alla Procedura "Formazione e Addestramento". • In merito all'attività di documentazione, Mondial S.p.A. dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti: - la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro; - il registro degli infortuni; - il Documento di Valutazione dei Rischi indicante la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contenente il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento; - nel caso in cui la Società sia appaltatrice di lavori di costruzione: la documentazione contratti; Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza. • Mondial S.p.A. è altresì chiamata a garantire che: - il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente; - venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente; - venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica; - venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale; - venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali; - vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori; - venga conservata ogni procedura adottata da Mondial S.p.A. per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
--	--

Attività di monitoraggio	Mondial S.p.A. deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo: • assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione; • compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta Mondial S.p.A., laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione. Mondial S.p.A. garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.
Riesame del sistema	Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato da Mondial S.p.A. per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame annuale da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.
Gestione operativa degli appalti	La Società ha adottato una Procedura di gestione appalti contenuta nel DVR. Oltre a quanto in essa indicato, Mondial S.p.A. deve predisporre e tenere aggiornato un elenco delle aziende con le quali stipula contratti di appalto. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti dai quali devono risultare espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza. Tra gli altri, è compito della Società: • verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; • fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; • cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; • qualora vi siano lavori/servizi da affidare a contratto, nei casi disciplinati dal d.lgs. 81/2008 si dovrà predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi da interferenze (Duvri) che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

	Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.
Obblighi generali relativi ai cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice	Il delegato: • designa il progettista in possesso delle qualifiche di legge al quale fornisce le informazioni ex art. 90 comma 1; • designa l'impresa esecutrice, alla quale competono tutte le responsabilità in materia di sicurezza, che provvede a trasmettere al Datore di Lavoro il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 17.
Adempimenti amministrativi e documentali	Prima dell'inizio dei lavori il delegato assolve ai seguenti adempimenti documentali: • trasmette all'Autorità di vigilanza (ASL e Direzione Provinciale Lavoro territorialmente competenti) la notifica preliminare: - se nei cantieri è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea; - se nei cantieri, sebbene operi un'unica impresa, è prevista una notevole entità di lavoro (non inferiore a 200 uomini-giorno); • nel caso di lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia d'inizio attività, trasmette all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prescritta.

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Mondial S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito dell'area a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;

- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri organizzati da Mondial S.p.A. tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il Delegato della Sicurezza Aziendale e il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Mondial S.p.A. garantisce, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di tutte le risorse competenti di Mondial S.p.A. (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

C) Reati Ambientali

1. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 rilevanti per la Società sono i seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – articolo abrogato e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549).

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato con riferimento ai reati ambientali riguardano tutte le attività svolte nei propri siti ovvero negli stabilimenti di produzione, nelle sedi amministrative e societarie nelle quali si svolgono le attività aziendali da parte del personale dipendente. Sono inoltre considerate aree a rischio anche tutte le attività svolte dal personale esterno incidenti sui processi produttivi o comunque sul sistema di gestione ambiente e sicurezza (ad es., fornitori di beni o servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione).

Le attività sono considerate sensibili avuto riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale aziendale, sia da parte di terzi che agiscano su incarico o per conto della Società, ovvero che intrattengono

un rapporto contrattuale con la Società, con particolare riferimento al perimetro delle attività loro assegnate ed esercitate sotto la direzione o vigilanza della Società.

Sono da considerare attività sensibili ai fini del presente Modello quelle che possano produrre impatti ambientali significativi sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, flora, fauna) o comunque tali da imporre misure per il loro contenimento.

In particolare, dovranno considerarsi attività aziendali significative per la tutela delle matrici ambientali le aree nelle quali possano verificarsi condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire pregiudizi o pericoli di danni rilevanti ai sensi delle Direttive 2008/99 CE e 2009/123 CE, in quanto provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

Più specificamente sono considerate sensibili le attività con impatto ambientale diretto (attività industriali, attività produttive, attività dalle quali si originano rifiuti, reflui o emissioni) o indiretto (quali, a titolo esemplificativo, le attività manutentive). Rientrano in tale ambito anche le attività che si svolgono in luoghi ove siano adottate misure a tutela della salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione ex art 18, comma 1, lett. q) d.lgs. 81/2008 nonché le attività soggette a procedimenti amministrativi di abilitazione, iscrizione, autorizzazione, nonché a specifici divieti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.

Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia ambientale rilevano in particolare le seguenti attività della Società:

REATI AMBIENTALI		
Attività Sensibili	Funzione	Reato
1 Rispetto della normativa sull'ambiente con particolare riferimento alla: - tutela del suolo, sottosuolo e delle acque (es. sversamenti in falda, sversamenti da impianto di depurazione); - gestione dei rifiuti (es. dismissione degli impianti, gestione dei rifiuti di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche)	DGE, ADG, DLO, DTE, SBAN, RSGE, RSIN, DAM	- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); - Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies); - Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.); - Scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - Bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);

		• Violazione dei valori limite di emissione (art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); • Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive. (art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549);
--	--	---

Possono essere individuate aree strumentali a quelle esaminate, in quanto di potenziale supporto e presupposto per la commissione dei reati ambientali, con specifico riferimento a tutte le attività aziendali svolte dal personale che possano incidere, direttamente o indirettamente, sulla gestione degli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente e sul rispetto della specifica normativa ambientale, rilevando conseguentemente le attività che incidono direttamente ed indirettamente sulle matrici ambientali, intese come acqua, aria, suolo, flora, fauna, nonché le attività di gestione dei rifiuti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle aree a rischio reato sopra individuate sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 della Parte Generale del presente Modello.

3. Regole di comportamento

3.1. Principi generali

In conformità ai principi generali del Codice Etico e della Politica Ambiente e Sicurezza è preminente e specifico interesse della Società quello di sviluppare i propri investimenti in modo compatibile con il rispetto dell'ambiente, riconosciuto quale bene primario da salvaguardare, perseguendo il miglior equilibrio tra la propria iniziativa economica e la tutela delle esigenze ambientali attraverso il contenimento dell'impatto delle proprie attività ed il rispetto della normativa ambientale.

La Società considera pertanto ogni condotta che direttamente o indirettamente possa generare un pregiudizio anche potenziale all'ambiente come contraria al proprio interesse e respinge ogni condotta elusiva delle procedure aziendali ed inosservante della normativa vigente, dichiarando espressamente che a tali eventuali condotte non corrisponde alcun vantaggio per la Società, bensì la compromissione di ideali e patrimonio aziendali.

In tale contesto la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per tutti i Destinatari (i) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto) e (ii) di violare i principi illustrati nel presente Modello e porre in essere condotte difformi dalle procedure aziendali previste.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutta la normativa vigente ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure in tutte le attività aziendali adottate dalla Società, di astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali, di rispettare le misure organizzative e preventive dettate per lo svolgimento delle attività produttive ad impatto ambientale ed i relativi oneri informativi, partecipando diligentemente alle sessioni formative ed informative connesse con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società.

In tale contesto, ed ai fini di cui sopra, la Società:

- a. determina le politiche ambientali volte a definire gli impegni generali assunti per garantire il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle pertinenti norme applicabili nonché la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dalla Società;
- b. identifica le norme applicabili in tema di protezione dell'ambiente ed opera in conformità alle stesse;
- c. identifica e valuta i fattori che si originano dall'attività produttiva e che possono modificare lo stato dell'ambiente, la loro significatività, nonché le componenti ambientali che sono influenzate da tali azioni;
- d. fissa gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elabora dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con la definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle relative responsabilità – con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di protezione dell'ambiente, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività di tutti i soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la protezione dell'ambiente;
- e. sensibilizza la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti investiti di specifiche funzioni in materia di protezione dell'ambiente e per soggetti addetti a mansioni dalle quali possono derivare impatti ambientali;
- f. attua adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia delle procedure e dei sistemi di gestione ambientale adottati, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g. attua le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

h. effettua un periodico riesame al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società sia ad eventuali mutamenti nell'attività.

In particolare, in conformità ai principi di prevenzione e di precauzione, l'obiettivo del rispetto delle norme comportamentali e delle relative procedure interne prescritte per la tutela dell'ambiente sarà quello di prevenire condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire pregiudizi o pericoli di danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora, ovvero che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

3.2. Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, e ad integrazione dei presidi e delle procedure aziendali già esistenti, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.

Protocollo 1 – Rispetto della normativa sull'ambiente	
Politiche aziendali in tema di protezione dell'ambiente	La politica per la protezione dell'ambiente adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa. Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Società e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della riduzione degli impatti sull'ambiente. Tale politica contiene: • l'individuazione di un approccio strutturato alla riduzione dell'impatto ambientale e all'incremento della sicurezza che tenga conto di tutte le implicazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico, normativo; • una chiara affermazione della responsabilità dell'organizzazione aziendale nell'attuazione del sistema integrato di gestione ambiente e sicurezza, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, e nel conseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale e della sicurezza; • l'individuazione dello sviluppo sostenibile della Società e del territorio nel quale essa opera come missione primaria della Società; • l'impegno a ridurre i consumi energetici e di materie prime, privilegiando l'utilizzo di processi e materie prime a minore impatto ambientale; • l'impegno a commercializzare prodotti sempre più compatibili con l'ambiente e sicuri per gli utilizzatori; • l'impegno a considerare il sistema di gestione ambiente e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita ai Destinatari; • l'identificazione e la valutazione degli effetti ambientali e dei rischi dovuti a incidenti, fatti accidentali potenziali, situazioni di emergenza;

- l'impegno alla prevenzione ed al miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative e tecniche in grado di ridurre l'impatto ambientale e i rischi legati all'attività della Società;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla protezione dell'ambiente e ad assumere le proprie responsabilità nell'ambito del sistema di gestione ambiente e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per l'ambiente adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società, nonché alla normativa vigente in materia ed alle migliori prassi internazionali;
- l'adeguamento continuo alle crescenti esigenze sociali e legislative nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza, precorrendole, ove possibile, mediante un'adeguata pianificazione delle attività e iniziative in tali campi;
- l'impegno a definire e diffondere all'interno della Società la conoscenza delle problematiche di tutela dell'ambiente, delle relative discipline tecnico-organizzative nonché gli obiettivi del sistema di gestione ambiente e sicurezza ed i relativi programmi di attuazione.

La politica è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

Ai fini dell'attuazione delle regole generali elencate, oltre che dei principi contenuti nel presente Modello, nell'adozione e implementazione delle procedure specifiche alle singole attività sensibili descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento. Le procedure specifiche relative alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di impatti ambientali pregiudizievoli, devono indicare:

- attività, ruoli e responsabilità;
- le linee guida che definiscano, in maniera univoca, le attività, i ruoli e le responsabilità circa il processo di gestione;
- la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, nonché i criteri per l'elaborazione dei dati;
- la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella gestione delle attività produttive di impatto ambientale, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche; la partecipazione periodica di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

Le procedure interne devono inoltre essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

La Società predispone ed adotta inoltre procedure finalizzate ad individuare le modalità e le funzioni responsabili della gestione dei rapporti con le competenti Autorità amministrative, nonché delle ispezioni e degli accertamenti in materia di tutela ambientale e dell'elevazione di contestazioni.

In particolare, dovrà essere:

- conferita procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica Autorità (in particolare, Ufficio delle Entrate, Guardia di Finanza, ARPA, ASL, NOE, CFS, MIPAF, NAS, nonché le altre Forze dell'Ordine delegate in materia ambientale) in caso di ispezione e/o accertamento;

- conferita apposita delega alla funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'Ente di Pubblica Amministrazione concedente un provvedimento amministrativo o nei confronti del quale sia diretta una comunicazione;
- prevista la redazione da parte dei procuratori sopra indicati di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione;
- prevista una metodologia di archiviazione della documentazione relativa all'attività in oggetto;
- prevista una modalità di comunicazione preventiva dell'avviso di ispezioni (anche periodiche, ad esempio in materia di A.I.A.) ai soggetti responsabili preposti per materia nonché il ruolo di questi ultimi nell'indirizzo, supervisione e controllo;
- individuata la modalità con la quale evadere le richieste di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza, nonché il flusso informativo verso eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità ed urgenza, le modalità con le quali informare l'Amministratore Delegato;
- prevista un'apposita forme di rendiconto periodico sulla gestione di tali fasi all'Organismo di Vigilanza.

Devono inoltre essere osservati i seguenti ulteriori principi procedurali specifici, da integrarsi con le procedure di sistema e istruzioni di processo, di controllo operativo ed emergenze previste dal sistema integrato di gestione ambiente e sicurezza adottato dalla Società:

- devono essere specificamente individuate e rigorosamente rispettate le procedure di monitoraggio dei processi produttivi e le procedure di emergenza previste per il caso di incidenti;
- devono essere individuate e rigorosamente osservate specifiche procedure di monitoraggio e controllo delle emissioni e degli scarichi;
- devono essere previste e rigorosamente rispettate le procedure operative di gestione dei rifiuti adottate dalla Società in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/06 nonché le procedure amministrative di gestione dei rifiuti applicabili alle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società, con particolare riferimento agli adempimenti di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Si rimanda alla Procedura "Gestione Rifiuti";
- devono essere definiti e rigorosamente osservati specifici protocolli relativi all'assunzione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza che si rendano eventualmente necessarie nell'ipotesi di eventi idonei a determinare situazioni di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee e/o di potenziale impatto sulla flora e fauna, con particolare attenzione alle specie ed agli habitat naturali protetti nonché di adozione di interventi di bonifica che si rendessero eventualmente necessari ai sensi degli articoli 239 ss. del d.lgs. n. 152/2006;
- non devono essere utilizzate o detenute le sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549.

La Società:

- svolge, a favore dei Destinatari, in modo differenziato ed adeguato ai rispettivi compiti e responsabilità, un'attività di formazione finalizzata alla conoscenza della normativa applicabile ai processi e delle procedure di gestione ambientale adottate dalla Società;
- adotta i necessari presidi affinché i processi produttivi si svolgano in condizioni controllate;
- predispone le procedure atte a definire, per i processi produttivi suscettibili di dar luogo a impatti sull'ambiente, le modalità di lavoro, i valori dei parametri operativi, i criteri di accettabilità, le registrazioni da produrre;
- adotta sistemi di gestione ambientale finalizzati a consentire la conformità dei processi alla normativa applicabile in materia di protezione dell'ambiente ed a prevenire incidenti aventi impatto sull'ambiente;
- adotta procedure di emergenza volte a evitare o mitigare gli effetti di incidenti;

	• mette a disposizione idonee apparecchiature e sistemi di monitoraggio dei processi produttivi, della generazione dei rifiuti da questi prodotti nonché delle emissioni e degli scarichi da essi derivanti; • definisce le condizioni per tenere sotto controllo i parametri dei processi produttivi; • predispone ed attua programmi di formazione.
Processo di pianificazione	La Società, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di protezione dell'ambiente, con cadenza annuale: • definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema di gestione ambiente e sicurezza; • determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi; • predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità; • definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse; • prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.
Informazione, formazione, documentazione	<u>L'informazione</u> L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a: • l'importanza di rispettare la politica ambientale e gli obiettivi individuati dalla Società; • le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività in modo non conforme al sistema di gestione ambientale adottato dalla Società; • il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità alla politica aziendale ed alle procedure in materia di protezione dell'ambiente e ad ogni altra prescrizione relativa al sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale. Ciò premesso, la Società in considerazione dei diversi ruoli e responsabilità dei Destinatari, è tenuta ai seguenti oneri informativi: • la Società deve fornire adeguata informazione ai Destinatari circa i rischi di impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'attività dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle procedure operative da adottare; • la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla protezione dell'ambiente; • la Società deve coinvolgere i responsabili di settore nell'organizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione dei rischi e di prevenzione. Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione. <u>Formazione</u> • La Società deve fornire adeguata formazione al personale addetto ad attività che possono avere un'incidenza sull'ambiente; • i responsabili sicurezza e ambiente devono partecipare alla stesura del piano di formazione; • la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;

- la formazione deve essere adeguata ai contenuti della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato ed ai possibili impatti della relativa attività sull'ambiente;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori addetti ad attività da cui possano derivare impatti ambientali significativi;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti a compiti da cui possano derivare impatti ambientali devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica;
- gli addetti a specifici compiti in materia di protezione dell'ambiente devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di finalizzate all'adozione del corretto comportamento in caso di incidenti o di emergenze di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione ambientale, la Società deve garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Destinatari.

Pertanto, la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- dal basso verso l'alto: è garantito dalla Società il diritto-dovere dei Destinatari di portare a conoscenza proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione ambientale;
- dall'alto verso il basso: ha lo scopo di diffondere a tutti i Destinatari la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione ambientale.

A tale scopo la Società garantisce agli esponenti aziendali (ovvero gli amministratori, i dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società) un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di protezione dell'ambiente;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione dell'ambiente;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione dell'ambiente;
- ogni altro aspetto inerente alla gestione dell'ambiente.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, oltre ai documenti sopra indicati, anche dei seguenti documenti:

- la documentazione inerente alle norme relative alla protezione dell'ambiente rilevanti per l'attività aziendale;
- le autorizzazioni ambientali relative all'esercizio dell'attività della Società;
- il manuale del sistema di gestione ambiente e sicurezza e le relative procedure di sistema e istruzioni operative;
- i registri relativi a taratura e manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza;
- la documentazione relativa all'attività di sorveglianza ed alle misurazioni;
- i piani di emergenza;
- le procedure adottate dalla Società nell'ambito del sistema di gestione ambientale;
- le informazioni relative ai Fornitori;
- il registro degli incidenti e delle azioni correttive attuate;
- riesami del sistema di gestione ambientale da parte della Direzione;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione che dovrà essere conservata a cura del responsabile sicurezza e ambiente.

Attività di monitoraggio	La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema di gestione ambientale. A tale scopo: • assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte nell'ambito del sistema di gestione ambiente e sicurezza; • assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione ambiente e sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione; • compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione ambientale e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione. La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari vengano predisposti nel più breve tempo possibile.
Riesame del sistema	Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema di gestione ambientale adottato dalla Società è sottoposto ad un riesame annuale da parte della Società, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A questo proposito, l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla protezione dell'ambiente, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito dell'area a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la protezione dell'ambiente, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e nel sistema di gestione ambiente e sicurezza adottato dalla Società;

- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla tutela dell'ambiente valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il responsabile sicurezza e ambiente.
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società garantisce, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli incidenti verificatisi, delle modifiche dei processi produttivi aventi un impatto sull'ambiente, nonché delle implementazioni dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di tutte le risorse competenti della Società.

D) Reati Societari

1. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente da:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Sindaci;
- Liquidatori;
- Sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra elencati nel caso di corruzione tra privati;
- nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);**
- **fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);**
- **false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);**
- **falso in prospetto (art. 173-bis, T.U.F.);**
- **impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);**
- **indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);**
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);**
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);**
- **operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);**
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);**
- **formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);**
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);**
- **corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);**
- **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.);**
- **illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);**
- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.);**

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative ai settori:

REATI SOCIETARI			
Attività Sensibili		Funzione	Reato
1	• Predisposizione del bilancio; • Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; • Gestione degli ordini e delle fatture	Tutte le funzioni	• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); • Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.) • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
2	• Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante/delle controllate, fusioni e scissioni); • Creazione di fondi extracontabili	DGE, ADG, SBAN, DAM	• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

3	Rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e con i Soci nell'attività di verifica della gestione aziendale	DGE, ADG, SBAN, DAM, RPER	• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); • Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.) • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
4	• Scelta consulenti/fornitori/partner commerciali e rapporti con i clienti; • Gestione della liquidità	Tutte le funzioni	• Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 del presente Modello.

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame. Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- c. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
- e. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- g. predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie;
- inoltre,
- h. il presente Modello deve essere portato adeguatamente a conoscenza di tutto il personale, non solo dirigente, e appositi meccanismi di comunicazione (ad esempio tramite poster nelle sale comuni o pubblicazioni periodiche) devono essere predisposti in modo da permettere la conoscenza di

modifiche e/o aggiornamenti del Modello stesso e deve essere attivato un programma di informazione/formazione a favore del personale addetto atto a prevenire la commissione di reati societari;

- i. tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse, oltre che instaurare controlli interni, anche a sorpresa, per assicurare che i libri contabili, le attività finalizzate alla formazione del bilancio e le altre comunicazioni sociali siano accurati e trasparenti.

3.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1	
• Predisposizione del bilancio; • Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; • Gestione degli ordini e delle fatture.	
Definizione dei ruoli e responsabilità	Devono essere osservate specifiche procedure che: • definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali; • individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di Mondial S.p.A. la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili, cui conferire apposita delega e procura scritta. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
Gestione Operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si dispone: • la trasmissione agli amministratori e al collegio sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; • la previsione di riunioni periodiche tra il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance. Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa: • i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire; • i criteri contabili per l'elaborazione dei dati; • la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili. Infine, in caso di comunicati stampa e ogniqualvolta vengano diffuse all'esterno notizie aventi ad oggetto informazioni potenzialmente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari della Società, si dispone che chi diffonde tali informazioni, oltre ad osservare i principi suindicati, deve attenersi esclusivamente alle informazioni desumibili da documenti già approvati e resi pubblici.

Protocollo 2

- **Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni);**
- **Creazione di fondi extracontabili.**

Gestione operativa

- Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di *Corporate Governance* adottati dal Consiglio di Amministrazione.
- Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo.
- Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.
- Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione.
- E' inoltre necessario che sia previsto quanto segue:
 - un programma di formazione – informazione del personale impiegato nella predisposizione della documentazione attinente le operazioni societarie, ove possibile;
 - un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme dei documenti inerenti le operazioni societarie;
 - la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.

Protocollo 3 – Rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e con i Soci nell'attività di verifica della gestione aziendale

Identificazione dei soggetti responsabili

- Nella gestione dei rapporti con il collegio sindacale, società di revisione e soci devono essere osservate le seguenti disposizioni:
- identificazione del personale all'interno di Mondial S.p.A. preposto ad interloquire con il collegio sindacale e alla trasmissione della relativa documentazione;
 - possibilità per il Collegio Sindacale e della società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.

Protocollo 4

- **Scelta consulenti/fornitori/partner commerciali e rapporti con i clienti;**
- **Gestione della liquidità.**

Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita

- In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si dispongono le seguenti regole di comportamento:
- agire rigorosamente sui controlli necessari a garantire trasparenza nei rapporti con clienti o altre controparti contrattuali;
 - garantire una segregazione di funzioni e responsabilità e una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente (cd. account manager), responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie;

	Si rimanda alla Procedura “Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze” e alla Procedura “Cassa e Tesoreria”.
Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si dispongono le seguenti regole di comportamento: • agire rigorosamente sui controlli necessari a garantire trasparenza nei rapporti con fornitori o altre controparti contrattuali; • garantire una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica la c.d. entrata merci, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni; • effettuare una pianificazione dell'attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato); • predisporre adeguati protocolli aziendali per acquisti di beni e servizi, affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali e gestione del magazzino. Si rimanda alla Procedura “Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze”.
Selezione e gestione del personale	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere: • una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori; • un sistema dei parametri di selezione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; • l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità; • la gestione dell'incentivazione dei dipendenti e collaboratori, ove possibile; • la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo; • il monitoraggio di ogni eventuale conflitto di interessi da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato. Si rimanda alla Procedura “Assunzione del Personale”.

Gestione del marketing ed eventuale omaggistica clienti comprese le organizzazioni no profit	Con riguardo alla formazione del personale dipendente e amministrativo, sono prescritte le seguenti e ulteriori regole di comportamento: • divieto di offrire, sollecitare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, omaggi, benefici o altre utilità, a meno che questi omaggi, benefici e utilità abbiano "modico valore" e rientrino nei limiti della normale cortesia e non abbiano lo scopo di influenzare decisioni aziendali o creare obblighi nei confronti di terzi. In particolare: – le spese di rappresentanza devono essere limitate a viaggi, pranzi o cene di lavoro; – i c.d. omaggi a clienti sono da limitare alla gadgettistica o ad oggetti di valore inferiore a € 100,00, meglio ancora se riportanti il marchio dell'azienda per collegarli a finalità pur sempre commerciali; • proibire liberalità che non siano inquadrare in programmi generali di social responsibility, come sponsorizzazioni sportive di club, associazioni, ecc. riconducibili ad un ente/cliente o a suoi singoli manager; • prevedere una chiara casistica ed un flusso di comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza affinché si possa vigilare su eventuali abusi, attraverso l'analisi incrociata con altri dati, ad esempio quelli relativi alle commesse acquisite; • prevedere che chiunque riceva tali richieste o offerte, eccezione fatta per omaggi di modico valore, debba informarne "il responsabile della funzione aziendale competente"; • prevedere, nell'informativa comunicata ai clienti/fornitori, che ogni violazione dei principi contenuti nel Codice Etico rappresenta una violazione contrattuale; • prevedere l'obbligo per i clienti/fornitori di conformarsi al Codice Etico prima di poter avere rapporti commerciali con la società. Si rimanda alla Procedura "Donazioni e Omaggi".
Partecipazione a gare indette da soggetti privati e gestione dei rapporti con il cliente in caso di vittoria di una gara	È necessario che sia previsto quanto segue: • una corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi privati sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna) dell'informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui su è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando; • una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando. Inoltre, devono essere previste regole di comportamento che: • definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con partner/terze parti ed altri soggetti privati in genere, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi ad eventuali bandi di gara privati o all'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti privati; • individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare l'azienda nei confronti dei terzi privati, cui conferire apposita delega e procura e stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti; Infine, il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.

	Si rimanda alla Procedura "Partecipazione alle gare".
--	---

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.);
- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. verificare annualmente i principali atti societari ed in particolare la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché il rispetto delle procedure per la diffusione delle comunicazioni rivolte ai Soci, dei comunicati stampa e delle notizie scritte rivolte all'esterno aventi ad oggetto informazioni potenzialmente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari della Società al fine di verificare l'osservanza della presente Parte Speciale nonché la sua idoneità a prevenire i reati ivi elencati;
- d. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- e. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- f. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al consiglio di amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

E) Delitti Informatici

1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);**
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);**
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);**
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);**
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);**
- **detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);**
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);**
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);**
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);**
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);**
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).**

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

I delitti sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica aziendale intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e composta da:

- l'infrastruttura di rete, che è costituita dalle apparecchiature e dal relativo software che consentono i collegamenti all'interno delle sedi aziendali e la connessione da e verso l'esterno dell'azienda;

- i servizi di rete, che sono le *utilities* di carattere generale a disposizione di tutti i dipendenti, distribuite o messe a disposizione centralmente quali servizi di posta elettronica, accesso a internet, anagrafiche centralizzate, ecc.;
- le applicazioni ed i servizi di rete aziendali, che sono resi disponibili agli utenti attraverso i server, mentre i punti di accesso alla rete aziendale sono le postazioni di lavoro fisse e mobili assegnate agli utenti stessi.

Pertanto, le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nell'ambito dei delitti informatici sono le seguenti:

REATI INFORMATICI		
Attività Sensibili	Funzione	Reato
1 Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali	Tutte le funzioni	• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); • Accesso abusivo a sistema informatico (615-ter c.p.); • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 della parte generale del presente Modello.

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello. In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 24-bis del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

In particolare, sarà opportuno:

- non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico.

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- a. fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- b. limita per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
- d. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

3.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1 - Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

Applicazione di misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza informatica

In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si dispone che è assolutamente vietato:

- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del Reparto *Servizi Informativi* (SIN) e in qualunque modo, modificare la configurazione rilasciata dalla funzione SIN di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software e/o hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (quali ad esempio sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti e terze parti;
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità, e inviare e-mail anonime o riportanti false generalità;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti col cliente (*vulnerability test*, *penetration test*) e previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'azienda, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

Inoltre:

- l'utilizzo del servizio aziendale di posta elettronica che deve essere effettuato nel rispetto del Codice Etico aziendale, impiegando esclusivamente il proprio account;
- i dati e le informazioni non pubbliche relative a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche) incluse le modalità di connessione da remoto devono essere gestite come dati riservati;
- ogni titolare di *account* è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla rete aziendale;
- devono essere effettuati *back up* giornalieri automatici per garantire la conservazione dei dati.

La Società deve, a sua volta, porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username e password*) confidenziali, di non divulgare gli stessi a soggetti terzi e di usare correttamente le risorse informatiche aziendali;
- informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; • fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria; • dotare il centro di elaborazione dati di porta con chiusura a chiave; • proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Società al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi <i>hardware</i> in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle (<i>keylogger</i>, <i>backdoor</i>, <i>malicious software</i>, ecc.); • fornire ogni sistema informatico di adeguato <i>software firewall</i> e <i>antivirus</i> e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati; • impedire l'installazione e l'utilizzo di <i>software</i> non approvati dalla Società o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa; • limitare l'accesso alle aree ed ai siti <i>internet</i> particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "<i>virus</i>") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files); • qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna <i>WiFi</i>), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società; • prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di Destinatari; • limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Destinatari. |
|--|--|

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

F) Delitti contro l'Industria e il Commercio, in materia di Contraffazione e di Violazione del Diritto d'Autore

1. Delitti in materia di contraffazione (art. 25-bis, lett. f-bis del Decreto), contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).

L'art. 15 della L. 99/2009, dal titolo *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*. (GU n.176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 136) ha ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti in materia di contraffazione, violazione del diritto d'autore e condotte illecite contro l'industria e il commercio, introducendo nel d.lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reati-presupposto. In considerazione della convergenza, da un punto di vista logico/sistematico, dell'incidenza di tali reati su aspetti particolari dell'attività della Società, si è preferito ricomprendere tali fonti di responsabilità amministrativa in un'unica Sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mondial S.p.A.

I delitti in materia di contraffazione che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-bis, lett. f-bis) del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);**
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

I delitti contro l'industria e il commercio che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);**
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);**
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);**
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).**

I delitti in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 99/2009, sono i seguenti:

- **Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941);**
- **Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);**
- **Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941);**
- **Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941);**
- **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941);**
- **Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941).**

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nell'ambito dei delitti di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, sono quelle relative ai settori:

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE			
	Attività Sensibili	Funzione	Reato
1	Sviluppo di prototipi e/o prodotti, nonché lancio di nuovi prodotti.	DGE, ADG, DCO, DTE, SBAN	• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); • Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941); • Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941).
2	Gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione	DGE, ADG, DCO, SBAN, DTE DCO	• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

	istituzionale (siti internet), sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società.		• Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941); • Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
3	Approvvigionamento, installazione e/o configurazione di prodotti software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività della Società con particolare riguardo alla presenza e validità di licenze d'uso e dei bollini SIAE	Tutte le funzioni	• Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941); • Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941); • Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941); • Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 del presente Modello.

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure operative di riferimento e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-bis, lett. f-bis, 25-bis 1 e 25-novies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

In ogni caso, costituisce preciso obbligo per tutti i Destinatari del presente Modello rispettare, in esecuzione di contratti con la clientela, gli impegni e le condizioni risultanti dai contratti medesimi, ivi compresa la consegna di prodotti e servizi con specifiche tecniche, nomi, autori, diritti di utilizzo, marchi o altri segni distintivi conformi alle pattuizioni contrattuali, salvo che contrattualmente, con apposita clausola

sottoscritta dal cliente, la Società non si riserva, in sede di esecuzione del contratto, di consegnare prodotti o servizi con nomi, marchi, altri segni distintivi o specifiche tecniche diversi, purché tale variazione non induca in errore il cliente o incida in maniera sostanziale sul prodotto/servizio o sull'utilizzo al quale era preordinato l'acquisto e sia comunque idonea a soddisfare pienamente le esigenze del cliente medesimo.

3.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1 – Sviluppo di prototipi e/o prodotti, nonché lancio di nuovi prodotti, con particolare riguardo all'utilizzo, cessione e validità di marchi e brevetti e alla conformità del prodotto alla normativa esistente	
Gestione dello sviluppo dei prototipi e del lancio di nuovi prodotti	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere che: • i Destinatari si accertino che i dipartimenti di <i>patent</i> e <i>trademark</i> internazionali, incaricati di verificare l'eventuale esistenza di marchi o brevetti identici o l'eventuale esistenza di marchi e brevetti simili che possano potenzialmente entrare in conflitto con quello che si intende registrare, non abbiano espresso parere negativo al deposito e al conseguente utilizzo sul mercato italiano di un marchio o brevetto; • in fase di ricerca, di produzione o di messa in commercio di un nuovo prodotto, i Destinatari si attengano alle procedure adottate dalla Società che attribuiscono ai dipartimenti di <i>patent</i> e <i>trademark</i> internazionali l'incarico di rilevare qualsiasi criticità del marchio o del brevetto. Inoltre, è fatto espressamente divieto di: • contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; • contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati; • introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; • detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre l'acquirente a scambiargli con altri noti, creando una possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto; • consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; • porre in vendita o metter altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; • fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale; • introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto; • contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;

	• introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si rimanda alla Procedura "Gestione marchi e brevetti".
--	--

Protocollo 2 – Gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale (siti internet), sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società

Gestione dei rapporti con la clientela in caso di lancio di campagne pubblicitarie	È fatto espressamente divieto di: • abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies della legge n. 633/1941, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; • riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o porre altrimenti in commercio, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; • in violazione dell'art. 16 della legge n. 633/1941, mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, oppure un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore; • detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; • duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; • riprodurre abusivamente, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; • pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) dell'art. 171-ter L. 633/1941; • fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali,
---	---

	attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della legge n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.
--	--

Protocollo 3 – Approvvigionamento, installazione e/o configurazione di prodotti software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività della Società con particolare riguardo alla presenza e validità di licenze d'uso e dei bollini SIAE

Utilizzo del software	La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere che: • l'installazione di programmi, che non sono già stati acquisiti a livello centralizzato, debba essere autorizzata da ogni singolo Direttore di reparto; • tutti i supporti informatici alienati (PC, floppy disk, CD o DVD) debbano essere preventivamente e opportunamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protetti; Inoltre, è fatto espressamente divieto di: • duplicare, abusivamente e per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); • riprodurre, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, oppure trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge n. 633/1941, ovvero eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della medesima legge, ovvero distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.
------------------------------	--

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis, lett. f-bis, 25-bis 1 e 25-novies del Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei delitti in materia di contraffazione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;

- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- e. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

G) Reati di Riciclaggio

1. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I reati di cui all'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono quelle che Mondial S.p.A. ha individuato nei settori:

REATI DI RICICLAGGIO		
Attività Sensibili	Funzione	Reato
Scelta consulenti, fornitori, partner commerciali	Tutte le funzioni	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Gestione dei flussi finanziari/creazione di fondi extracontabili e gestione della liquidità e cassa	DGE, ADG, SBAN DAM,	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio.	DGE, ADG, SBAN, DCO, DAM, RPER, RSGE, RSIN, DTE, DLO	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà.	DGE, ADG, SBAN, DAM	• Ricettazione (art. 648 c.p.); • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.); • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
---	---------------------	---

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 del presente Modello.

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- accettare rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI;
- effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- avere contatti con individui inseriti nelle black list antiterrorismo consultabile nel sito http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html.

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

- g. richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l'affidabilità, la solidità economica e l'attendibilità commerciale/ professionale dei fornitori e del partner;
- h. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- i. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti, come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.2;
- j. prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.

3.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1 - Scelta consulenti, fornitori, partner commerciali

Selezione dei partner e dei fornitori	Si riportano di seguito specifiche regole di comportamento da tenere in osservanza del Decreto: • la Società procede alla selezione dei Partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale attraverso: – verifica ex ante, conservando evidenza dei dati raccolti, che i soggetti con cui intrattiene rapporti contrattuali, anche lavorativi, abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano inseriti nelle black list antiterrorismo disponibile sul sito http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html – verifiche sulla struttura societaria, anche attraverso banche dati (es. CRIBIS); – referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Società o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione; – ove possibile, certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere; • la Società inserisce nei contratti con i Partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di Mondial S.p.A. e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del Partner comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto; • la Società verifica l'attendibilità professionale dei Fornitori, quando ritenuto necessario attraverso: – verifiche sulla struttura societaria, anche attraverso banche dati (es. CRIBIS); – ove possibile, certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere; Inoltre, è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti. Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza. Si rimanda alla Procedura "Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze".
--	---

Protocollo 2 – Gestione dei flussi finanziari/creazione di fondi extracontabili e gestione della liquidità e cassa	
Gestione di investimenti	Si prevede l'espresso divieto di: • utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; • effettuare elargizioni in denaro, in particolare ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite. Inoltre, è previsto l'obbligo di assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme. Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Monitoraggio flussi finanziari	La Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Inoltre, si prevede che: • nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società o organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro. Inoltre, deve essere redatto un piano d'investimento a giustificazione dell'investimento, comprensivo di controlli periodici dell'avanzamento del piano; • in caso di <i>Joint Venture</i>, la Società proceda alla verifica della congruità economica dell'investimento, avendo riguardo, nello specifico, al rispetto dei prezzi medi di mercato, all'utilizzo di professionisti di fiducia per l'effettuazione della <i>due diligence</i>; • la Società presti particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti/partner/fornitori esteri. Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza. Si rimanda alla Procedura "Cassa e Tesoreria".
---------------------------------------	--

Protocollo 3 – Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio

Gestione organizzativa ed operativa	L'eventuale coinvolgimento di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e <i>broker</i> a supporto della prestazione dei servizi della Società presuppone un'adeguata conoscenza degli stessi e la verifica, anche mediante attestazione degli interessati, della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi. Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza. Si rimanda alla Procedura "Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze".
--	---

Protocollo 4 – Realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà

Gestione organizzativa ed operativa	• La Società effettua donazioni o altre erogazioni liberali solamente nei confronti di associazioni/fondazioni accreditate a livello nazionale e/o internazionale, in modo che sia possibile accertare l'effettiva finalizzazione dell'iniziativa a scopi umanitari che non dissimolino attività di riciclaggio o terrorismo. Inoltre, le donazioni ed erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate. • La Società non effettua donazioni né erogazioni liberali di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati. • Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza. Si rimanda alla Procedura "Donazioni e Omaggi".
--	--

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

H) Delitti di Criminalità Organizzata, Reati Transnazionali, Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- **Associazione per delinquere (art 416, c.p.);**
- **Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);**
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).**

Da un'analisi preliminare è comunque emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 ter e 630 del codice penale, art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Occorre altresì considerare come la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la nuova categoria dei "reati transnazionali". Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione ad organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale, per il cui contrasto si rende necessaria la collaborazione tra diversi Stati.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'articolo 10 elenca le fattispecie penali la cui commissione determina la responsabilità amministrativa dell'ente, nel caso in cui sussistano i sopra illustrati elementi costitutivi del reato transnazionale e siano, naturalmente, ravvisabili i criteri di imputazione di responsabilità all'ente medesimo dettati dal Decreto (commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di un soggetto apicale o subordinato). I reati previsti dall'articolo 10, oltre ai già citati artt. 416, 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90, sono i seguenti:

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);**

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);**
- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);**
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286).**

Si precisa che l'introduzione di alcuni reati nella presente Parte Speciale ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un livello alto di attenzione.

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il delitto di cui all'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001 stabilisce che è punita la persona giuridica nel caso in cui un dipendente o un consulente/fornitore/partner, chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria sia indotto a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro. Per una disamina più approfondita del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

3. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che Mondial S.p.A. ha individuato nell'ambito dei reati trattati nel presente capitolo sono quelle relative ai settori:

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA			
Attività Sensibili		Funzione	Reato
1	• Selezione e gestione dei dipendenti e dei collaboratori; • Gestione del processo di rilascio dei pass di ingresso per	DGE, ADG, SBAN, DCO, DLO, DTE, RAM, RPER, RSGE, RSIN, AP	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

	accedere ai locali della Società		• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286); • Delitti di illegale ^[L][SEP]fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.); • Associazione per delinquere in caso di reato transnazionale (art. 416 c.p.) • Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
2	Compilazione, tenuta, conservazione e predisposizione delle scritture contabili ed attività collaterali e gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali, anche in occasione di appalti e subappalti	DGE, ADG, SBAN, DLO, DAM, RPER, RSGE, RSIN	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286); • Delitti di illegale ^[L][SEP]fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.); • Associazione per delinquere in caso di reato transnazionale (art. 416 c.p.) • Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
3	Selezione dei fornitori, partner commerciali, finanziari e gestione dei relativi rapporti	DGE, ADG, SBAN, DCO, DLO, DAM, RPER, RSGE, RSIN, AP	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286); • Delitti di illegale ^[L][SEP]fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.); • Associazione per delinquere in caso di reato transnazionale (art. 416 c.p.); • Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
4	Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non	Tutte le funzioni	• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari (art. 377 bis c.p.).

	rispondere nel processo penale		
--	-----------------------------------	--	--

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.3 della Parte Generale del presente Modello.

4. Regole di comportamento

4.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame. Conseguentemente, la presente Parte Speciale disciplina l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- a. ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di società di diritto italiano che estero, inseriti nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. "Liste Nominative" (di seguito definite congiuntamente le "Liste") collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia;
- b. contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (di seguito "GAFI" - www.fatf-gafi.org);
- c. effettuare un costante monitoraggio delle procedure di qualificazione dei Fornitori al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione.

4.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1**Selezione e gestione dei dipendenti e dei collaboratori;****Gestione del processo di rilascio dei pass di ingresso per accedere ai locali della Società****Assunzione, gestione, formazione e incentivazione dei dipendenti e collaboratori**

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A) del presente Modello, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico di tutti gli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- tutti gli esponenti aziendali hanno l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa ai propri diretti superiori in modo che ne sia data comunicazione alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- ciascun esponente aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- i responsabili delle singole unità aziendali, sulla base di regole stabilite dai vertici della Società, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture territoriali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;
- i responsabili delle singole unità aziendali, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nelle aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società, in virtù di contratti di servizio, per quanto di competenza si impegna a utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Protocollo 2 – Compilazione, tenuta, conservazione e predisposizione delle scritture contabili ed attività collaterali e gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali, anche in occasione di appalti e subappalti**Definizione dei ruoli e responsabilità**

Si rinvia ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale D) del presente Modello

Gestione Operativa

In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nella Parte Speciale D) del presente Modello, è stabilito che nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società ponga in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

	• custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze: • non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; • non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; • non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; • non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a: • controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse; • verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili; • verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.
--	---

Protocollo 3 – Selezione dei fornitori, partner commerciali, finanziari e gestione dei relativi rapporti

Gestione operativa	Prima dell'affidamento dell'incarico a consulenti e partner è necessario raccogliere informazioni sulla serietà e professionalità del destinatario dell'incarico (referenze, curriculum vitae, ecc.), nonché i requisiti di onorabilità degli stessi, scegliendo consulenti iscritti negli appositi albi professionali ove esistenti. La Società si impegna a valutare periodicamente ove possibile per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitano di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare. Si rimanda alla Procedura "Acquisti, selezione fornitori e gestione delle consulenze".
---------------------------	--

Protocollo 4 – Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale

Gestione operativa	Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di <i>Corporate Governance</i>, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.
---------------------------	---

In particolare:

- in caso di visite/ispezioni da parte di autorità pubbliche dovranno essere immediatamente contattate, a seconda dell'autorità procedente, le funzioni DGE, ADG, SBAN per la filiale di Bologna, DAM, RPER e RSGE che garantiranno la massima collaborazione con l'autorità pubblica. L'elenco delle persone/funzioni da contattare in tali casi deve essere contenuto in un documento che, ove necessario, verrà periodicamente aggiornato;
- ogniqualvolta un dipendente o collaboratore della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, questo è tenuto a rivolgersi alla Direzione Generale che è tenuta a fornire le indicazioni necessarie per agire nell'assoluto rispetto e nella consapevolezza della legge nonché per garantire la massima collaborazione e trasparenza con le Pubbliche Autorità procedenti;
- è fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci, questo deve darne immediato avviso alla Direzione Generale o all'Organismo di Vigilanza.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del Decreto, nonché quelli definiti quali reati transnazionali. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui esaminati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita

1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) e intermediazione illecita (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001)

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti in caso di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età e dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 25-duodecies del Decreto)

Per analogia rispetto all'area sensibile interessata, verrà preso in considerazione nella presente parte speciale anche il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) formalmente ricompreso nell'art. 25 quinquies del Decreto.

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2 Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA			
Attività Sensibili		Funzione	Reato
1	Affidamento di incarichi per prestazioni d'opera e servizi Assunzione personale	ADG DGE SBAN, RPER	• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, Lgs. 286/1998); • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

3 Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice Etico del Gruppo Mondial, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a) verificare, al momento dell'assunzione, il rispetto dei requisiti di legge, compresa eventualmente la regolarità dei permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
- b) verificare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della Società, anche attraverso idonea check list che tenga traccia della scadenza dei permessi stessi;
- c) inserire nei contratti predisposti dalla Società per regolare i rapporti con eventuali fornitori e appaltatori una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché i principi contenuti nel Modello.

In particolare, in aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

Protocollo 1 - Affidamento incarichi per prestazioni d'opera e servizi e Assunzione e gestione del personale

Selezione, assunzione e gestione del personale e gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi

È fatto obbligo di:

- Inserire, ove possibile, nei contratti di appalto/subappalto predisposti dalla Società per disciplinare i rapporti con terzi clausole relative alla regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della ditta appaltatrice;
- adottare strumenti per il controllo della regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della Società; si deve, inoltre, richiedere, per quanto possibile, l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa vigente;
- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- prevedere che la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, sia svolta con particolare attenzione e in base ad apposita policy interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- nel processo di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento

	nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
--	--

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui esaminati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L) Reati tributari

1. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Il D.L. n. 124/2019 (convertito in Legge n. 157/2019) ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquiesdecies, estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000 di seguito riportati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).**

Successivamente, il D.Lgs. n. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) concernente la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ha disposto l'inclusione nel Decreto di ulteriori fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, qualora le stesse siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo complessivo non inferiore a Euro 10 milioni, ossia:

- **Dichiarazione infedele (art. 4);**
- **Omessa dichiarazione (art. 5);**
- **Indebita compensazione (art. 10-quater).**

Da ultimo, il D. Lgs. 156/2022, recante disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 75/2020, ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, rideterminando il concetto di "gravi frodi IVA".

In particolare, la nuova normativa prevede che le fattispecie di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000 rilevino ai sensi del Decreto solo se commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto:

- a) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- b) connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a Euro 10 milioni.

La novella è anche intervenuta sull'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, modificando la disciplina del tentativo nei delitti di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 e di dichiarazione fraudolenta ai sensi degli artt. 2 e 3 del medesimo Decreto, stabilendone la punibilità anche a titolo di mero tentativo ove ricorrano le medesime condizioni di cui ai punti a), b) e c).

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

REATI TRIBUTARI			
	Attività Sensibili	Funzione	Reato
1	• Predisposizione del bilancio; • Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; • Gestione degli adempimenti fiscali.	Tutte le funzioni	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000); • Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000); • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000); • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000).
2	• Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante/delle controllate, fusioni e scissioni); • Creazione di fondi extracontabili	DGE, ADG, SBAN, DAM	• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).
3	• Scelta consulenti/fornitori/partner commerciali, gestione degli approvvigionamenti e ciclo passivo	DGE, ADG, AP, DLO, DCO, DAM, RSGE, DTE	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).
4	• Gestione dei rapporti con i clienti, acquisizione di ordini e ciclo attivo	DGE, ADG, DCO, DLO, DAM, DTE	• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).

5	• Gestione dei flussi finanziari (anche infragruppo) e della liquidità	DGE, ADG, DAM	• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000); • Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)
6	• Gestione liberalità, donazioni e omaggi	DGE, ADG, DAM	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).
7	• Amministrazione del personale (adempimenti contributivi e retributivi, gestione note spese)	DGE, ADG, RPER DAM	• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); • Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).
8	• Gestione del magazzino	DGE, ADG, DLO DTE	• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice Etico del Gruppo Mondial, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- rispettare le norme in materia fiscale e tributaria applicabili alla Società; in particolare le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili vigenti e devono essere complete e veritiere;
- garantire il monitoraggio e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori di beni e servizi e dei clienti;
- effettuare verifiche volte ad accertare l'effettività delle prestazioni rese o ricevute; a tal fine tutte le fatture ricevute o omesse devono essere approvate e autorizzate secondo il sistema di deleghe/procure in essere;
- prevedere un sistema di segnalazione di eventuali criticità (es. incongruenza della fattura rispetto all'ordine, anomalia dei prezzi dei beni acquistati, ecc.);
- tenere la contabilità in modo da consentire in qualunque momento la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari;
- prevedere un sistema di approvazioni interne delle bozze delle dichiarazioni, prima di sottoporle alla firma del legale rappresentante della Società;

- g. in caso di alienazione di beni, cessione di quote od altre operazioni straordinarie, sottoporre i relativi atti ad un processo di approvazione interno che preveda (i) la valutazione delle ragioni di opportunità commerciale e/o economica nell'effettuare l'operazione, (ii) la verifica della congruità del corrispettivo dell'operazione, (iii) la verifica dell'identità delle controparti coinvolte e di eventuali rapporti di parentela con soci/amministratori, (iv) l'accertamento del reale interesse delle controparti all'operazione, (v) il monitoraggio della frequenza nel tempo delle operazioni di alienazione e cessione, nonché (vi) l'accertamento di eventuali debiti verso l'erario;
- h. prevedere incontri periodici tra l'OdV e il Collegio Sindacale al fine di promuovere uno scambio reciproco di informazioni in relazione alle aree sensibili sopra indicate.

Inoltre, si prevede, a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di:

- i. porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
- j. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati e tracciabili per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- k. emettere e/o annotare in contabilità fatture o altri documenti equipollenti per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
- l. avvalersi di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare le attività di accertamento e/o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- m. occultare, anche solo temporaneamente, o distruggere, in tutto od in parte, i documenti o le scritture contabili, al fine di impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari della Società;
- n. effettuare atti di alienazione simulata o altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- o. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi.

3.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1 • Predisposizione del bilancio • Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali • Gestione degli adempimenti fiscali.	
Definizione dei ruoli e responsabilità	Si rinvia ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale D) del presente Modello
Gestione Operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nelle Parti Speciali D) e H) del presente Modello, si stabilisce che:

	• deve essere effettuato il monitoraggio della regolare tenuta delle scritture contabili aziendali ad opera delle funzioni aziendali competenti (DAM) e degli organi di controllo (società di revisione), anche al fine di verificare la corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del bilancio civilistico; • deve essere mantenuto uno scadenziario degli adempimenti fiscali e contributivi, anche con il supporto del consulente esterno incaricato; • deve essere assicurato il monitoraggio della normativa fiscale applicabile alla Società, anche con il supporto del consulente esterno; • le bozze delle dichiarazioni fiscali e dei modelli per il pagamento delle imposte predisposte con il supporto del consulente esterno devono essere verificate dagli organi di controllo (società di revisione) prima di essere sottoscritte dal legale rappresentante.
--	--

Protocollo 2

- **Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni);**
- **Creazione di fondi extracontabili.**

Gestione operativa	Si rimanda ai principi procedurali specifici previsti nella Parte Speciale D) del Presente Modello.
---------------------------	---

Protocollo 3 – Scelta consulenti/fornitori/partner commerciali, gestione degli approvvigionamenti e ciclo passivo

Definizione dei ruoli e delle responsabilità	Deve essere garantita la segregazione dei ruoli tra chi effettua una richiesta di acquisto, chi la approva, chi verifica e contabilizza la fattura, chi dispone il pagamento. A tal fine, la Società ha implementato un sistema di deleghe e procure che attribuisce a determinati soggetti il potere di sottoscrivere i contratti/ordini conclusi con i fornitori e di approvare i pagamenti.
Gestione operativa	Oltre a quanto previsto nelle Parti Speciali D), G) e H) del presente Modello, al fine di prevenire la commissione di reati tributari sono altresì previsti a carico di tutti gli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi: • deve essere mantenuta e aggiornata l'anagrafica dei fornitori, a cura dell'Ufficio CON; • devono essere raccolte tutte le informazioni più significative relative a fornitori di beni o servizi e terze parti in genere, al fine di verificare l'affidabilità degli stessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visura camerale, ultimi bilanci, DURC, istituti di credito utilizzati nonché, ove necessario in ragione dell'incarico conferito, l'iscrizione agli appositi albi professionali); • ove possibile, le controparti contrattuali devono essere sottoposte a verifiche in ordine (i) all'effettiva esistenza e operatività dei medesimi ed alla coerenza dell'attività svolta con l'oggetto sociale dichiarato; (ii) al possesso dei requisiti di onorabilità/eticità, attraverso richiesta di sottoscrizione del Codice Etico e del Modello 231 di Mondial; • ove possibile, la selezione dei fornitori deve essere effettuata previa comparazione di una pluralità di offerte; • i rapporti con terze parti (fornitori, consulenti, appaltatori, ecc.) devono sempre essere formalizzati per iscritto (tramite contratto-quadro o singoli ordini di acquisto)

	ed essere approvati e sottoscritti secondo il sistema di deleghe/procure adottate dalla Società; • è necessario comparare ordine, fattura e conferma della ricezione del bene/servizio, sia in termini qualitativi che quantitativi, prima di procedere al pagamento della fattura stessa; • nel caso in cui siano rilevate non conformità nei processi di verifica sopra descritti deve essere effettuato un report interno ed apposto un blocco al pagamento fino alla risoluzione dell'anomalia; • deve essere assicurata la tracciabilità dell'intero processo attraverso l'utilizzo dell'apposito tool informatico. Si rimanda alla Procedura "Acquisti, selezione fornitori e gestione consulenze" e alla Procedura "Cassa e Tesoreria".
--	--

Protocollo 4 – Gestione dei rapporti con i clienti, acquisizione di ordini e ciclo attivo

Gestione organizzativa ed operativa	Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale D) del presente Modello, si stabilisce che: • è obbligatorio sottoporre i nuovi clienti a verifiche sull'onorabilità morale e sulla solidità economico-finanziaria degli stessi prima di concludere il contratto, anche attraverso l'utilizzo di banche dati accreditate e/o provider esterni; • l'offerta nei confronti dei clienti deve essere formalizzata per iscritto tramite contratti quadro o ordini di vendita, sottoscritti dai soggetti aziendali dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società e richiedendo l'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello di Mondial; • è fatto obbligo di verificare la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini ed alle condizioni pattuite e la corrispondenza della fattura all'ordine; • eventuali richieste di rettifica delle fatture e/o delle note di credito devono essere approvate secondo il sistema di deleghe e procure in essere, previa verifica della fondatezza della richiesta. Si rimanda alla Procedura "Cassa e tesoreria".
--	--

Protocollo 5 – Gestione dei flussi finanziari (anche infragruppo) e della liquidità

Gestione Operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nella Parte Speciale G) del presente Modello, si stabilisce che: • i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o altri strumenti di pagamento parimenti idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione (es. Ri.Ba., carta di credito), previa autorizzazione dei soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente; • in particolare, prima di predisporre i pagamenti, deve essere verificata i) la coerenza delle fatture rispetto agli ordini ii) la correttezza del flusso procedurale RdA ordine-entrata merce, a conferma dell'effettiva esecuzione della prestazione e iii) la corrispondenza delle coordinate bancarie riportate in fattura con quelle registrate in anagrafica fornitori; • prima di procedere con l'emissione della fattura, è necessario verificare che la prestazione sia stata effettivamente svolta e che la stessa sia conforme agli accordi presi con il cliente; • devono essere effettuate riconciliazioni periodiche dei conti correnti al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari e la corrispondenza tra pagamenti e fatture ricevute, nonché tra incassi e fatture emesse. È inoltre previsto un controllo di secondo livello ad opera della società di revisione;
---------------------------	---

	• deve essere garantito il monitoraggio costante dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti e al soggetto beneficiario degli stessi, anche al fine di verificare che si tratti dei soggetti effettivamente coinvolti nelle operazioni; • tutte le informazioni acquisite e le operazioni finanziarie effettuate devono essere adeguatamente tracciate tramite i sistemi gestionali in uso e ricostruibili <i>ex post</i>; • i rapporti infragruppo devono essere formalizzati attraverso contratti di service/finanziamento infragruppo; • le transazioni infragruppo devono essere coerenti con il valore di mercato e conformi alla normativa in materia di <i>Transfer Price</i>; • i flussi finanziari infragruppo devono essere verificati periodicamente, anche al fine di verificare eventuali operazioni di compensazione crediti/debiti; • deve essere effettuato un flusso informativo verso l'OdV in caso di presunti incassi e/o pagamenti anomali. Si rimanda alla Procedura "Cassa e Tesoreria".
--	--

Protocollo 6 – Gestione liberalità, donazioni e omaggi

Definizione dei ruoli e responsabilità	Si rinvia ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale D) del presente Modello
Gestione Operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nelle Parti Speciali A) e D) del presente Modello, si stabilisce che: • tutte le liberalità/donazioni devono essere gestite in modo trasparente, nel rispetto dei principi del Codice Etico e delle procedure interne; • sono vietate donazioni/liberalità in denaro contante; • ogni donazione deve essere gestita conformemente alla normativa fiscale di riferimento; • le richieste di donazione devono essere redatte per iscritto e approvate secondo il sistema di deleghe/procure adottato dalla Società, allegando idonea documentazione a comprova del carattere caritatevole dell'ente e previa verifica della serietà del richiedente e del progetto sostenuto; • i dati relativi al beneficiario della donazione/liberalità (ragione sociale, IBAN, ecc.) devono essere registrati su adeguati supporti documentali; • la donazione può essere effettuata solo a fronte del rilascio di regolare ricevuta fiscale o fattura, nel quale deve essere indicato l'importo erogato e la causale; • tutta la documentazione relativa ad eventuali donazioni deve essere archiviata in apposite cartelle di rete, con indicazione degli estremi del soggetto beneficiario, dell'importo, della causale e dei relativi <i>approvers</i>, in modo tale da garantirne la tracciabilità. Si rimanda alla Procedura "Donazioni e Omaggi".

Protocollo 7 – Amministrazione del personale (adempimenti contributivi e retributivi, gestione note spese)

Definizione dei ruoli e responsabilità	Si rinvia ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale D) e I) del presente Modello
Gestione Operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nelle Parti Speciali D) e I) del presente Modello, si stabilisce che: • deve essere mantenuta e aggiornata l'anagrafica dei dipendenti, a cura della funzione PER;

	• le richieste di ferie, permessi e straordinari devono essere approvate dal responsabile di funzione attraverso l'apposito portale; • l'elaborazione dei cedolini e degli F24 deve essere effettuata tramite a cura del consulente esterno incaricato sulla base del report presenze elaborato da PER tramite portale; • prima di procedere al pagamento delle retribuzioni, deve essere verificata la correttezza dei dati riportati nel cedolino e acquisita l'autorizzazione da parte dei soggetti abilitati; • il pagamento delle retribuzioni deve avvenire tramite bonifico bancario o altri mezzi di pagamento tracciabili; • è necessario verificare la corrispondenza tra il flusso di pagamento e l'importo indicato nelle buste paga; • gli adempimenti contributivi (es. Modello 770) devono essere gestiti con il supporto del consulente incaricato e, prima dell'invio all'ente previdenziale, deve essere verificata la correttezza dei dati elaborati nel documento; • deve essere assicurato il monitoraggio degli obiettivi ai fini dell'assegnazione di premi/incentivi/bonus; • il report dei premi/bonus assegnati ai dipendenti deve essere verificato ed approvato dalle funzioni interne competenti prima dell'inserimento a cedolino e del successivo pagamento; • i rimborsi spese possono essere processati solo previa verifica della corrispondenza degli importi riportati in nota spese con i giustificativi allegati e previa acquisizione dell'autorizzazione al rimborso da parte del Responsabile gerarchico del richiedente e di DAM; • i dati relativi alle note spese devono essere contabilizzati correttamente attraverso il sistema informativo aziendale, a garanzia della tracciabilità dell'operazione; • la documentazione relativa al rimborso (nota spese, giustificativi, ecc.) deve essere puntualmente archiviata in formato cartaceo e/o informatico. Si rimanda alle Procedure "Assunzione del personale" e "Rimborsi spese".
--	--

Protocollo 8 – Gestione del magazzino

Gestione Operativa	Con riferimento alla gestione del magazzino, si prevede che: • deve essere garantita la tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita, in conformità alle procedure interne; • deve essere effettuato un controllo ed un aggiornamento periodico dell'inventario per verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza; • deve essere garantito il monitoraggio delle giacenze in magazzino; • eventuali rettifiche inventariali devono essere approvate di soggetti dotati dei necessari poteri autorizzativi.
---------------------------	--

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui esaminati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

M) Contrabbando

1. I delitti di contrabbando

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva PIF ha inserito i reati di contrabbando doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973. (Testo Unico delle Leggi Doganali – “T.U.L.D.”) nel catalogo dei reati che possono dare origine alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

In generale, il delitto di contrabbando consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, di merci sottoposte ai diritti di confine. Si tratta, dunque, delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

In particolare, ai sensi dell'art. 34 del T.U.L.D., si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”:

- a) i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- b) i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- c) con riferimento alle merci di importazione:
 - i diritti di monopolio;
 - le sovrimposte di confine;
 - ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito alle merci soggette ai diritti di confine, l'art. 36 del T.U.L.D. dispone, inoltre, che il presupposto dell'obbligazione tributaria doganale sia costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

A seguito delle modifiche operate dall'art. 4 del D. lgs. n. 75/2020, che è intervenuto con una nuova norma, integrando l'art. 1, comma 4 del D. lgs. n. 8/2016, sono stati esclusi dal perimetro della depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal T.U.L.D. quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro.

Per quanto attiene il Decreto n. 231/2001, l'art. 25-sexiesdecies estende la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie di contrabbando, delineate nel Titolo VII, Capo I del Testo Unico, nonché alle contravvenzioni in materia doganale di cui al Titolo VII Capo I, del Testo Unico.

In particolare, i delitti in materia di contrabbando previsti dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto e considerati astrattamente rilevanti per Mondial sono:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)**

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 293 T.U.L.D., il tentativo di contrabbando viene equiparato al delitto consumato. Ne deriva che sarà ugualmente punita qualsiasi attività di tentata sottrazione della merce al versamento dell'obbligazione tributaria doganale. Infine, si segnala che l'art. 295 T.U.L.D. prevede delle circostanze aggravanti del contrabbando.

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – “Schema degli illeciti amministrativi”**.

2. Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

REATI TRIBUTARI			
Attività Sensibili		Funzione	Reato
1	• Gestione delle importazioni	DGE, ADG, DTE, AP, DLO, DCO, RSGE	• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

			• Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
2	• Gestione delle esportazioni	DGE, ADG, DCO, DLO	• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) • Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice Etico del Gruppo Mondial, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Peraltro, Mondial non intrattiene rapporti diretti con le Autorità Doganali, avvalendosi a tal fine di spedizionieri qualificati e broker doganali, ai quali ha conferito apposito mandato per la gestione dello scambio internazionale di merci e delle pratiche doganali in nome e per conto proprio. Tali soggetti dovranno pertanto garantire, attraverso la propria struttura organizzativa, il recepimento dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- ispirare la gestione aziendale dello scambio internazionale di merci, nonché i rapporti con i propri fornitori e coi propri spedizionieri doganali ai principi di massima correttezza, legalità e trasparenza;
- consentire la gestione del commercio con l'estero esclusivamente alla funzione aziendale o ai soggetti a ciò specificamente delegati;

- c. nei rapporti con gli uffici doganali e, in generale, con l'Agenzia delle Dogane, impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni e informazioni corrette e veritiere;
- d. conservare in maniera ordinata la documentazione doganale, nonché elenco dei fornitori e degli spedizionieri doganali, e selezionare tali soggetti con attenzione ed in base alle loro capacità e al possesso dei requisiti di legge necessari allo svolgimento dell'attività ad essi demandata;
- e. effettuare con tempestività e correttezza tutti gli adempimenti doganali, ivi compresi la trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni, la liquidazione ed il versamento dei diritti doganali, imposte e tasse previsti dalla normativa doganale vigente.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari i seguenti divieti:

- f. tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- g. predisporre, comunicare, presentare all'Agenzia Doganale documentazioni o dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo ai prodotti oggetti di import/export;
- h. omettere di comunicare, ovvero alterare, dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo ai prodotti oggetto di import/export;
- i. tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di prodotti, la distruzione di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte delle Autorità preposte agli accertamenti doganali.

3.2. *Principi procedurali specifici*

Protocollo 1 – Gestione delle importazioni	
Protocollo 2 – Gestione delle esportazioni	
Gestione operativa degli adempimenti doganali, selezione degli spedizionieri doganali e verifiche nei confronti delle controparti extra UE	Al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di contrabbando nelle operazioni di importazione/esportazione da e verso Paesi extra UE, si prevede l'obbligo di: • selezionare gli spedizionieri doganali secondo criteri di serietà ed affidabilità, mantenendone aggiornati i dati anagrafici; • codificare i fornitori e i clienti extra-UE attraverso l'acquisizione della documentazione obbligatoria per l'anagrafica degli stessi, attestante la regolare costituzione della società nel paese di origine; • formalizzare per iscritto i rapporti con gli spedizionieri, richiedendo agli stessi l'impegno ad agire nel rispetto del Codice Etico e del Modello di Mondial; • verificare il possesso e la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'importazione dello specifico bene e, in mancanza, astenersi dal compimento dell'operazione; • identificare tutti gli acquisti effettuati da fornitori extra UE con l'indicazione dei termini di trasporto/contratto utilizzati (Incoterms); • verificare la completezza e la coerenza dell'ordine al fornitore e/o della richiesta del cliente extra UE rispetto alla classificazione doganale (qualità della merce), al volume complessivo (quantità) e alla descrizione dell'articolo;

	• raccogliere, verificare e approvare la documentazione da presentare alle Autorità doganali ai fini dell'adempimento dei diritti di confine, in conformità alle procedure interne; in particolare, è necessario accertarsi che tutti i documenti a supporto delle registrazioni, degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Doganali siano veritieri, autorizzati e conservati nell'apposito archivio informatico per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo tale da consentirne la verifica in ogni momento; • verificare la correttezza del flusso logistico e di trasporto, unitamente ai connessi adempimenti doganali e fiscali, in base alle procedure interne; • notificare e comunicare eventuali irregolarità alle Autorità competenti.
Gestione operativa delle importazioni	Nelle operazioni di importazione, occorre verificare: • la corretta classificazione merceologica della merce importata (codici doganali); • la ragionevolezza e congruità dell'acquisto rispetto al valore di mercato medio comunemente applicato; • la fattura ed ogni altra documentazione commerciale necessaria ad attestare la quantità della merce (volumi, peso, cubaggio), nonché la relativa origine doganale e la conformità in base alle direttive CE applicabili alla specifica tipologia di prodotti importati (Certificazioni/Dichiarazione di conformità); • la corrispondenza della bolletta doganale ai dati presenti in fattura e la congruità del dazio con quanto fatturato dallo spedizioniere; in caso di discordanza, attivarsi per le opportune rettifiche.
Gestione operativa delle esportazioni	Nelle operazioni di esportazione, si prevede l'obbligo di: • sottoporre al cliente l'apposito modulo contenente l'indicazione dell'indirizzo di consegna della merce, della classificazione del prodotto e della sua destinazione d'uso, al fine di garantire la corretta predisposizione della documentazione doganale verso il Paese ricevente; • predisporre con accuratezza e secondo criteri di veridicità la dichiarazione di libera esportazione e la dichiarazione di origine preferenziale, nei casi in cui la normativa del Paese di destino richieda la presentazione di tale documentazione; • sottoporre la documentazione necessaria all'esportazione (fattura, bolla, dichiarazioni doganali) a DLO o AP e/o APBO per le opportune verifiche e, successivamente, all'approvazione da parte di DGE/ADG/SBAN, prima dell'invio della stessa al cliente o allo spedizioniere; • verificare che i beni siano arrivati a destinazione nel Paese terzo indicato nei documenti doganali e di trasporto.

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. sexiesdecies del Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui esaminati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, entrato in vigore il 14/12/2021, ha introdotto nel catalogo dei reati che possono originare una responsabilità dell'Ente i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" di cui al nuovo art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 184/2021, per "strumento di pagamento diverso dal contante" deve intendersi "ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali". In altri termini, si tratta di tutti quei mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico/digitale, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- apparecchiature o dispositivi informatici che consentono trasferimento di denaro (es. POS);
- piattaforme di pagamento (es. home banking, Paypal, PagoPA);
- servizi c.d. "m-payments", che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smartphone o altri dispositivi mobili (es. Satispay);
- mezzi di pagamento elettronici (es. bonifico bancario, carta di credito, ecc.);
- valute digitali e criptovalute (es. Bitcoin).

In particolare, i delitti di cui all'art. 25-octies.1 sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);**
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quarter c.p.);**
- **Frode informatica aggravata dall'aver prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);**
- **Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Per una disamina più approfondita dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1 – "Schema degli illeciti amministrativi"**.

2. Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

REATI INFORMATICI		
Attività Sensibili	Funzione	Reato
1 Gestione dei flussi finanziari	DGE, ADG, DAM	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
2 Gestione e utilizzo delle carte di credito aziendali	Tutte le funzioni	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
3 Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali	Tutte le funzioni	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quarter c.p.); • Frode informatica aggravata dall'aver prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

3. Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice Etico del Gruppo Mondial, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- garantire la tracciabilità dei titolari di carta di credito aziendale;
- identificare chiaramente le modalità e i limiti di utilizzo delle carte di credito aziendali (es. tipologia di spesa, importi, ecc.) in modo tale che ogni ulteriore e diverso utilizzo sia vietato in assenza di apposita autorizzazione;
- adozione di comportamenti conformi al principio di massima prudenza nella gestione dei flussi finanziari;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari i seguenti divieti:

- porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti che possano integrare una delle fattispecie previste dalla presente Sezione;

- f. utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- g. disporre pagamenti in assenza della preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti;
- h. effettuare pagamenti in nome e per conto della Società utilizzando mezzi di pagamento personali o di proprietà di terzi (es. carte di credito, bancomat, ecc.), valute virtuali e/o denaro contante, indipendentemente dall'importo del pagamento;
- i. accedere ai conti correnti della Società, anche attraverso piattaforme digitali di pagamento (es. home banking) senza autorizzazione;
- j. installare applicativi informatici (es. software) destinati a commettere frodi informatiche;
- k. utilizzare i dati di pagamento inseriti dall'acquirente per la finalizzazione di acquisti online per finalità illecite;
- l. accettare trasferimenti di denaro da parte di soggetti terzi, qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione dei reati contemplati nella presente Sezione di Parte Speciale.

3.2 Principi procedurali specifici

Protocollo 1 – Gestione dei flussi finanziari

Gestione operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nelle Parti Speciali G) e L) del presente Modello, si prevede l'obbligo di: • utilizzare esclusivamente canali e servizi di pagamento abilitati in base alle normative di riferimento e consentiti dalle procedure aziendali per ricevere e/o effettuare pagamenti in nome o per conto della Società; • in particolare, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente utilizzando strumenti finanziari direttamente riconducibili ai flussi di cassa aziendali (es. carte di credito aziendali); inoltre, deve essere assicurato il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta; • verificare, per quanto possibile, l'origine dei pagamenti e la legittima provenienza dei mezzi di pagamento utilizzati; • segnalare all'OdV eventuali episodi di utilizzo improprio degli strumenti di pagamento rilevati nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali, nonché qualsiasi anomalia riscontrata nella gestione dei flussi finanziari e di cassa. Si rimanda alla Procedura "Cassa e Tesoreria".
---------------------------	--

Protocollo 2 – Gestione e utilizzo delle carte di credito aziendali

Gestione operativa	In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si stabilisce che: • le carte di credito aziendali possono essere unicamente dai soggetti che ne sono assegnatari e per gli scopi previsti dalle procedure interne e legati al business;
---------------------------	---

	• è fatto divieto di utilizzare carte di credito ed altri mezzi di pagamento elettronici (es. carte prepagate, carte di debito, ecc.) non intestati alla Società per eseguire pagamenti in nome e per conto della Società; • le spese sostenute tramite carta di credito devono essere rendicontate puntualmente dall'assegnatario e documentate tramite la presentazione dei giustificativi di spesa, al fine di consentire un controllo di merito e di corrispondenza della spesa effettuata; • deve essere effettuate riconciliazioni periodiche degli estratti conti delle carte di credito aziendali, al fine di verificarne la corrispondenza agli addebiti contabilizzati; • è fatto obbligo di segnalare immediatamente a DAM o al proprio Responsabile di Funzione eventuali anomalie riscontrate nella gestione e/o nell'utilizzo delle carte di credito aziendali. Si rimanda alla Procedura "Assunzione del personale".
--	---

Protocollo 3 – Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

Gestione operativa	Con riferimento a tale area sensibile, si rinvia ai protocolli specifici previsti nella Parte Speciale E).
---------------------------	--

4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis del Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui esaminati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ALLEGATI

1. Schema degli Illeciti Amministrativi, previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dei Reati Presupposto

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SAN? AMM.	SAN?	SAN?	SAN?	Altre
(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'intervento, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.320,00.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato, da ultimo, con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238]	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere b) ed e)
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso del potere o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato, da ultimo, con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238]	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
(Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato, da ultimo, con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238]	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, l'eliminazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, ineseribili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 quater	100	500	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, ineseribili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, ineseribile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24	si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51.00 a 1.032.00 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'esplicito dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o a lei delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) Decreto Legge 105/2019	05/04/2008	c.p.	articolo 1, comma 1	100	400	3	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2003, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416, escluso comma 6	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SANZ. AMM.	SANZ.	SANZ.	SANZ.	Art.16
(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	c.p.	416bis	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009 (in vigore dal 18/04/2014)	c.p.	416ter	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsioni) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisisca la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	c.p.	630	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone destinate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate e tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si è efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero a persona non o sostituita, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale. (Termine di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 363 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) delitti aggravi indicati: (omissis) b) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attuazione a	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	317	300	800	24	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Corruzione per l'esercizio della funzione) – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. (art. sostituito dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019).	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	318	100	200	0	0	Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdictive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2
(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (art. modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2019).	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319	200	600	24	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. <u>La pena è aumentata, se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi a studenti o pensionati o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento di rimborsi di privati.</u> (Corruzione in atti giudiziari) Se i reati indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se del fatto deriva l'ingiusta condanna di talui talui alla reclusione superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (art. modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2019).	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319bis	300	800	24	84	Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdictive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2
(Corruzione in atti giudiziari) Se i reati indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se del fatto deriva l'ingiusta condanna di talui talui alla reclusione superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (art. modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2019).	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	200	600	24	84	Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdictive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTE	ART. FONTE	SAN? AMM.	SAN?	SAN?	SAN?	NOTE
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se tale fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quindici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'esilio, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (art. modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015).	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319 ter c.2	300	800	24	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
(Induzione indebita a dare o promettere utilità) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (art.A34modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015).	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	28/11/2012	c.p.	319quater	300	800	24	84	Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	320	200	800	0	0	Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (N RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	c.p.	321	100	200	0	0	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (N RIFERIMENTO ARTT. 318 e 319ter)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	c.p.	321	200	600	24	84	Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sogglica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2.(OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322 c.1-3	100	200	0	0	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, sogglica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo, a pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	c.p.	322 c. 2-4	200	600	24	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (N RELAZIONE ARTT. 317, 318bis, 319ter c=2)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	c.p.	321	300	800	24	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esenti) (rubrica sostituita dall'art. 1 della Legge n. 3 del 9 gennaio 2015) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è data, offerta o promessa: 1) alla persona indicata nel primo comma del presente articolo.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322-bis	100	800	24	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
(Traffico di influenze illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o essente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività gestionale o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare lesività, la pena è diminuita.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	09/01/2019	c.p.	346 bis	100	200	0	0	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
(Peculato, (Comma 1) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	14/07/2020	c.p.	314	100	200	0	0	La sanzione pecuniaria si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	14/07/2020	c.p.	316	100	200	0	0	La sanzione pecuniaria si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SAN? AMM	SAN?	SAN?	SAN?	Art. 9
Abuso d'ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	14/07/2020	c.p.	323	100	200	0	0	La sanzione pecuniaria si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffatti monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di mettere in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	453	300	800	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	454	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	455	100	800	3	12	sanzioni di cui agli artt. 453,454 ridotte da un terzo alla metà. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	457	100	200			
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	459	100	800	3	12	sanzioni di cui agli artt. 453, 454, 455, 457 e 464 ridotte di un terzo . Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	460	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15) (Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16)	27/09/2001	c.p.	461	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	100	200			
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	464 c.1	100	300			
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni o della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	473	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	474	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Turba la libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	01/08/2009	c.p.	513	100	500			
(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.
(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SANZ. AMM.	SANZ.	SANZ.	SANZ.	Altre
(Prode nell'esercizio del commercio)	25bis-1								
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	515	100	500			
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	25bis-1								
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	516	100	500			
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	25bis-1								
Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517	100	500			
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500			
(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517quater	100	500			
(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri, in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/05/2015]	16/04/2002	c.c.	2621	200	400			Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2622 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reatio introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/05/2015]	14/06/2015	c.c.	2621-bis	100	200			Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(False comunicazioni sociali nelle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri, in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reatio introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/05/2015]	16/04/2002	c.c.	2622	400	600			Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2625 c.2	200	360			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 (precedentemente era da 100 a 180 quote)- Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o il liberato dall'obbligo di versarli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2626	200	360			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 (precedentemente era da 100 a 180 quote)- Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2627	200	260			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 (precedentemente era da 100 a 130 quote)- Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2628	200	360			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 (precedentemente era da 100 a 180 quote)- Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2629	300	660			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 (precedentemente era da 150 a 300 quote)- Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2393 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data: l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	12/01/2006	c.c.	2629bis	200	500			Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SAN? AMM.	SAN?	SAN?	SAN?	ANNO
(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, tornano ad aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante del conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2632	200	360			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, capogano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2633	300	660			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con la pena del presente. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2006, n. 46, e successive modificazioni. (Stigazione alla corruzione tra privati) – Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sottopaga, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2636, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. (co. 8°) Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi" abrogato dall'art. 1, co. V, lett.a) della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019+7/3	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 - Articolo modificato con D. Lgs. 38/2017]	28/11/2012	c.c.	2635	400	600	3	24	Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. L'art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nel contorni di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.
(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2636	330	660			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(Aggittaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concettualmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2637	200	500			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali o non, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La pubblicità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 2006, n. 46, e successive modificazioni.	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	16/04/2002	c.c.	2638 c.1-2	400	800			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
(False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato penale) Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	259ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D Lgs. D Lgs. 19/2003 (Art. 2 marzo 2023 n. 19, art. 54)]	22/03/2023	D.Lgs. 19/2003	54	150	300			la sanzione è aumentata di un terzo, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270bis	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270bis	400	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Arresto con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi o di cui all'articolo 270-bis, arreca una o più lesioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01. CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTF	ART. FONTF	SAN? AMM	SAN?	SAN?	SAN?	Art.16
(Annullamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, annulla una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propianda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	270 quater.1	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	270 quinquies	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	270 quinquies.1	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	270quinquies.2	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e solo compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	270sexies	200	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico altera alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di o otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle circostanze.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	280	200	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico altera alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle circostanze.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	280bis	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	280bis	400	1000	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	280bis	200	700	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. I concorrenti che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisi la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni e il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e ai quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	280bis	400	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. I concorrenti che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisi la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni e il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e ai quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	29/01/2003	c.p.	302	200	700	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

Nota: la sanzione pecuniaria, nell'ipotesi prevista dal terzo comma, non è applicabile.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTE	ART. FONTE	SAN? AMM.	SAN? PEN.	SAN? CIV.	SAN? ALT.	Art. 231
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colpiti, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (a pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Decreto aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 31)	28/01/2003	c.p.	302	400	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Decreto aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 31)	27/09/2001	Convenzione di New York	art.2, cp. 1	200	1000	12	24	Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato, (omissis) L'articolo è stato abrogato dal d. lgs. 23/2018 che tuttavia ne ha fatto rinvenire il contenuto nell'art. 270 bis.1 c.p.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Decreto aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 31)	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.	1	400	1000	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (Decreto aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 6)	02/02/2006	c.p.	583bis	300	700	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente accreditato, viene altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servilù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero affrancaggi o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600	400	1000	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 16.480,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600bis c.1	300	800	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600bis c.2	200	700			Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24	"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quer 1" (introdotta dalla Legge 38/2006), in vigore dal 23/2/2006 (art. 600-quer 1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600-quer si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.). Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. (omissis)	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600ter c.3-4	200	700			Nel casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
(Detenzione o accesso a materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e successivamente modificato ad opera della Legge 23 dicembre 2004 n. 264)	24/08/2003	c.p.	600 quater	200	700			
(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quer si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600 quater.1	300	800	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600 quinquies	300	800	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	601	400	1000	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	602	400	1000	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di sfruttarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Su i fatti sono commesse, mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la	25quines (Delitti contro la personalità individuale) (Decreto aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 modificato con Legge 29 ottobre 2016 n. 38)	29/10/2016	c.p.	603 bis	400	1000	12	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DENOMINAZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI	FONTE	ART. FONTE	SAN? AMM.	SAN?	SAN?	SAN?	AN?
(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quinque, 609-quinquies e 609-icies, adotta un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a captare la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3 e successivamente modificato ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238]	06/04/2014	c.p.	609-undecies	200	700			Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) trattenendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Sogge alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-icies codice penale (Corruzione di minorenne) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farlo assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenza grave o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-icies codice penale (Violenza sessuale di gruppo) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e del secondo dell'articolo 112.
(Abuso di informazioni privilegiate) E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività dell'usuc compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 186, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentomila e dell'arresto fino a tre anni.	25seies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2008	T.U.L.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000			Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
(Manipolazione del mercato) Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 186, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentomila e dell'arresto fino a tre anni.	25seies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2008	T.U.L.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000			Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di urtante sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Per quanto concerne l'applicabilità ex art. 55 del d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81:	25seies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	1000	1000	3	12	2. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Si applica per le seguenti tipologie di aziende (introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): a) nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [562] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave [563] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 633 euro; se è gravissima [5632], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di urtante sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno a sei anni e quattro anni.	25seies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6	Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso.
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intermette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 200 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare infamia, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato	25icies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 198/14, nonché dal D.Lgs. 195/2021]	29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DENOMINAZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SAN? AMM.	SAN?	SAN?	SAN?	NOTE
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisto, riceve ed occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si ritengono nel farlo acquistare, ricevere ed occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/2014, nonché dal D.Lgs. 195/2021	29/12/2007	c.p.	648	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/2014	29/12/2007 aggiornato dal D.Lgs. 195/2021	c.p.	648bis	200	800	3	24	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/2014	29/12/2007 aggiornato dal D.Lgs. 195/2021	c.p.	648bis	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/2014, nonché dal D.Lgs. 195/2021	29/12/2007	c.p.	648ter	200	800	3	24	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/2014, nonché dal D.Lgs. 195/2021	29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021	01/01/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250ies (Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021	01/01/2015	c.p.	648ter-1	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento avente abilità di prestazione di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti. Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	25-ories 1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 entrato in vigore il 14/12/2021		c.p.	493-ter	300	800	3	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo	25-ories 1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 entrato in vigore il 14/12/2021		c.p.	493-quater	100	500	3	24	nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	NATA DA	FCNTF	ABT. FONTE	SAN? AMM	SAN?	SAN?	SAN?	NOTE
(Frode informaticadalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.030 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.	25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 entrato in vigore il 14/12/2021	c.p.	640-ter	100	500	3	24	se il fatto è aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
(Trasferimento fraudolento di valori) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 640, 640-bis e 640-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni	25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Legge 9 ottobre 2023, n. 137, entrata in vigore il 10/10/2023	c.p.	512-bis	250	600	3	24	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 entrato in vigore il 14/12/2021	c.p.	-	100	500	3	24	se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.Si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416	400	1000	3	24	
(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24	
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24	
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropi) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a vent'anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone destinate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotropi. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dal comma da 1 a 6 sono diminuite della metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 665, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, è richiamato si intende riferito al presente articolo	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 309/90	74	400	1000	3	24	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Descrizione reato	Rif. Art. 231	Data di	Scnte	Fonte	SAN7 AMMA	SAN7	SAN7	SAN7	Note
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui al comma 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, è salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività parite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Reati Transnazionali	12/04/2006	D.Lgs.286/1998 "Trattato di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24	
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500			
(Esercizio personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 428 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o quella che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali	12/04/2006	c.p.	378	100	500			
(Violazione in materia di diritto d'autore) (Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposti tutte le altre condotte descritte dalla disposizione) Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter e punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari protetti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di pubblico accesso, un'opera dell'autore protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlanti azionati in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti forme mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 trasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, venticopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 c. 1 lett. a-bis e c. 3	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o a medesimi fini importa, distribuisce, vende, cede, concede in commercio o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quater e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12	
1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte in banche dati; c) per non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, destine per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) destine per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, informazioni, messaggi, immagini, testi o dati, o a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, informazioni, messaggi, immagini, testi o dati.	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171-ter	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI	FONTI	ART. FONTI	SANZ. AMM.	SANZ.	SANZ.	SANZ.	NOTE
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi - visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.